

Auto. Il colosso dei social network di Pechino investe 1,8 miliardi di dollari nel leader delle vetture elettriche

La cinese Tencent al 5% di Tesla

Il fondo Greenlight Capital va allo scontro con il management Gm

Andrea Malan

La cinese Tencent ha acquistato una quota del 5% di Tesla, diventando uno dei maggiori azionisti della società automobilistica fondata da Elon Musk. Tencent, che controlla il maggiore social network cinese WeChat, ha pagato 1,8 miliardi di dollari per la quota, acquistata in parte sul mercato e in parte in occasione del recente collocamento privato di azioni. L'ingresso del potente socio cinese ha spinto al rialzo le azioni Tesla (+2,8% a due ore dall'apertura); l'azienda californiana è arrivata nel corso della seduta a capitalizzare poco più della Ford (circa 48 miliardi di dollari per entrambe). Il voto di fiducia di Tencent è importante per Tesla: la società è alle prese con l'avvio della produzione - previsto per quest'anno - del Model 3, la vettura elettrica di medie dimensioni su cui si gioca molto del suo futuro.

L'acquisto fa di Tencent il quinto azionista di Tesla dopo il fondatore Musk (che ha il 21% circa) e le società finanziarie Fidelity, Baillie Gifford e T. Rowe Price. Ma Huateng, presidente di Tencent, punta a sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale

per le auto del futuro a guida autonoma. «Tesla è una pioniera nelle nuove tecnologie. Il successo di Tencent è in parte dovuto al sostegno a imprenditori. Elon Musk è l'archetipo per la sua imprenditorialità, unendo visione, esecuzione e ambizione» ha spiegato in una nota Tencent, a cui fa capo WeChat con i suoi 899 milioni di utenti. Tencent capitalizza 275 miliardi di dollari ed è, insieme ad Alibaba e Baidu, uno dei colossi cinesi delle nuove tecnologie; tutti e tre hanno scommesse somme rilevanti su start up occidentali, da Uber a Velodyne a Lyft, e cinese come Didi Chuxing (rivale di Uber).

General Motors, intanto, ha respinto la proposta della Greenlight Capital di creare una nuova categoria di azioni. Il fondo hedge guidato da David Einhorn aveva chiesto al management di Gm di separare il capitale in due classi di titoli: una che pagherebbe un dividendo fisso e una che permetterebbe di ricevere tutti gli utili (compresi quelli derivanti dal buyback) al netto dei dividendi. Secondo il finanziere, con quella soluzione l'azienda potrebbe attrarre nuovi investitori disposti a pagare di più per una crescita potenziale degli utili.

Il gruppo guidato da Mary Barra ha però detto di avere «analizzato e rifiutato» la proposta che Greenlight Capital intende mettere al voto nella prossima assemblea dei soci. Gm spiega di essersi confrontata con Greenlight «in varie occasioni» e che ricorre alla sua proposta «creerebbe un livello di rischio inaccettabile», secondo Gm, tra i rischi legati alla proposta di Greenlight ci sono la perdita di un rating investment grade e «difficoltà di governance derivanti da due classi di azioni con obiettivi divergenti». I rischi per il rating sono stati confermati da una nota di Moody's che definisce la proposta «negativa per il merito di credito, se adottata».

Mary Barra spiega in una nota che «il management di Gm sta trasformando l'azienda con un piano che sta portando a risultati operativi e finanziari record e alla distribuzione significativa di capitale ai nostri soci». Il problema di Gm è che i miglioramenti nei conti non si sono tradotti in rialzi del titolo in Borsa. Wall Street sembra credere che la vicenda non sia finita, e il titolo Gm è salito a Wall Street (+3,3% a 35,88 dollari a metà seduta).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo gruppo mondiale nei bus



Trump non è amico della Cina, Yutong via dagli Usa

«Non faremo più business negli Stati Uniti. Ci piace lavorare solo con i paesi amici della Cina». Tang Yuxiang, 63 anni, ceo della Yutong Bus, più grande costruttore mondiale di autobus - sono suoi gli scuolabus Usa - presente in 130 mercati al di fuori degli Usa, risponde così alle parole di Donald Trump che accusa la Cina di dumping commerciale. Negli States si liberano enormi quote di mercato nei bus elettrici per il gruppo Byd, concorrente cinese partecipata da Warren Buffett. Gli utili della Yutong Bus sono aumentati del 15% nel 2016 a 4 miliardi di yuan. La società ha un valore di circa 47 miliardi di yuan. Su 22 analisti 18 hanno messo il bollino buy sul titolo nonostante l'addio agli Usa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo automobilistico produrrà (come già previsto) Suv e pick up in Michigan

Ford investe 1,2 miliardi di dollari in Usa

La Ford ha annunciato che investirà 1,2 miliardi di dollari (circa 1,1 miliardi di euro) in tre impianti negli Stati Uniti, con l'obiettivo «rafforzare la leadership nei truck e nei Suv e sostenere l'espansione dell'azienda nella mobilità». In dettaglio, il gruppo guidato da Mark Fields investirà 850 milioni in Michigan nella fabbrica

che produce Ford Ranger e Bronco; 150 milioni nella produzione di motori ad essi destinati; 200 milioni per un centro elaborazione dati in Michigan destinato a supportare l'espansione nei servizi di mobilità. Questi investimenti vanno ad aggiungersi ai 700 milioni di dollari annunciati all'inizio di gennaio (con la creazione di 700

nuovi posti di lavoro) e portano a 1,9 miliardi il valore degli investimenti annunciati dal gruppo da inizio anno; negli ultimi cinque anni, gli investimenti sono stati di 12 miliardi di dollari in Usa, con la creazione di quasi 28 mila posti di lavoro.

Il numero di posti che verranno «creati o conservati» con gli investimenti annun-

ciati ieri è di 130; l'investimento era inoltre ampiamente previsto, in quanto legato a un accordo sindacale con il sindacato Uaw. L'annuncio di ieri è stato peraltro anticipato (come ormai consueto) da un tweet del presidente americano Donald Trump, che ha salutato il «grosso annuncio di Ford» e il «ritorno delle aziende automobilisti-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

che negli Usa». Durante la campagna per le presidenziali e fino all'inizio di quest'anno, Trump aveva criticato Ford per il progetto di una nuova fabbrica in Messico, piano da 1,6 miliardi di dollari poi annullato. Ford ha scritto nel suo comunicato che «costruire più veicoli in Usa e dà lavoro a più operai americani di ogni altro produttore di auto».

A. Mal.

Ansaldo STS
A Hitachi Group Company

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 11 maggio 2017, in unica convocazione, alle ore 11.00, in Genova, presso la sede della FONDAZIONE ANSALDO, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell'Olimpo), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.**
 - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Prima sezione della Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- Nomina del Collegio Sindacale.**
 - Nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti.
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS ai dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria:

Proposta di modifica statutaria in merito alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sec and Partners

ANsaldo STS S.p.A. - Sede Legale in Genova, Via Paolo Mantovani 3-5
Capitale Sociale Euro 100.000.000,00 interamente sottoscritto e versato
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova e CF 01371160662
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Hitachi Ltd.

GBM - GRUPPO BANCARIO MEDITERRANEO
CAPOGRUPPO BANCARIA

Cap. soc. € 41.400.000,00 i.v. - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 20042
Reg. Imprese CCIAA di Roma n. 0222880698 - R.E.A. di Roma n. 1193460 - P.IVA e Cod. Fiscale 0222880698 - Sede Legale: Lungotevere Michelangelo n. 5 - 00192 Roma

AVVISO DI CONVOCAZIONE EX ART. 72 TUB DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti della GBM Holding S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 13 aprile 2017 alle ore 9.30, presso la sede legale in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 5, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2017, alle ore 16.00 presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- Presenza d'atto dell'attuale misura del capitale sociale e riduzione dello stesso ai sensi dell'art. 2446 codice civile attraverso la riduzione del valore nominale delle azioni;
- Modifica degli artt. 1.3, 6.12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, soppressione dell'art. 20 e conseguente rinumerazione degli artt. 21-35 dello Statuto Sociale.

PARTE ORDINARIA

- Nomina degli Organi Sociali, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale. Determinazione compensi.

Gli Azionisti i quali intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2370, comma 3, cod. civ.) debbono, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositare presso la sede sociale i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea. I titoli non possono essere ritirati prima della fine dell'assemblea.

Presso la Sede Sociale è depositata la documentazione relativa alle deliberazioni da assumere.

I Commissari Straordinari
Dott. Francesco Fioretto - Prof. Avv. Raffaele Lener

www.gbmholding.it

CO.SVI.G. S.C.R.L.

È indetta una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la fornitura e posa in opera "chiavi in mano" di un sistema di compressione dell'aria comburente presso Sesta Lab. L'imporo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 6.925.160,48. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando completo ed i documenti di gara sono pubblicati online nella seguente sezione del sito internet: <http://www.disstrettoenergieinnovabili.it/der/co/svig/bandi/>. Le offerte dovranno essere indirizzate a Sesta Lab - Strada Provinciale 35 KM 2,7 53030 Radicondoli (SI). Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 16/05/2017 alle ore 13.00. CIG: 7000584938 - CUP: D6811300020004. È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento Ing. Giulio Grassi, all'indirizzo e mail g.grassi@sestalab.com. Radicondoli, 17/03/2017

Fai trading sul Forex con Swissquote

Forex e CFDs | Analisi di mercato esclusive | Spread competitivi

www.swissquote.it

Swissquote

CFD e Forex sono prodotti con ricorso all'effetto leva; l'attività di trading su margine comporta un elevato livello di rischio e può determinare perdite che eccedono i depositi. Swissquote Ltd è autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority: 562170.

FOPE

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI FOPE S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Fope S.p.A. è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 13 aprile 2017, alle ore 10.30, in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2017, alle ore 10.30, in seconda convocazione, ove necessario, presso la Sede Sociale, via G. Zampieri, 31, 36100 Vicenza, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2016 corredato di relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016 e delle relative relazioni.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Fope S.p.A. ammonta a Euro 4.583.500,00 ed è composto da n. 4.583.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (4 aprile 2017 - record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.fopegroup.com - sezione investor relations. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata a Fope S.p.A. all'indirizzo: Via G. Zampieri n. 31 - 36100 Vicenza, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata fope.pec@legalmail.it. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste dallo Statuto della Società.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via G. Zampieri 31, 36100 Vicenza), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della società www.fopegroup.com - sezione investor relations entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società.

Vicenza, 29 marzo 2017

L'Amministratore Delegato
Diego Nardin

Fope S.p.A. - Capitale sociale Euro 4.583.500
Sede legale via G. Zampieri, 31 36100 Vicenza (VI) - Italia
C.F. / P.IVA 00163880248 - Iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza al n. 00163880248 e nel Repertorio Economico Amministrativo - (REA) al n. RE - 114378

www.fopegroup.com

COMUNE DI MANTOVA
AVVISO DI GARA

È indetta procedura aperta ai sensi art. 60 del D. lgs. 50/2016 per: **L'affidamento dei servizi integrativi presso i musei civici di Palazzo Te, Palazzo San Sebastiano e Chiesa di San Sebastiano - durata 12 mesi - CIG: 70037875B**

Valore appalto Euro 723.600,00 IVA esclusa, di cui Euro 2.000,00 oneri sicurezza ex DUVRI.

Si procederà all'aggiudicazione con il criterio di cui all'art. 95 D.lgs. 50/2016, in favore della offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando integrale di gara è stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 23/03/2017, pubblicato su G.U.R.I. n. 36 del 27/03/2017, e sul sito Internet www.comune.mantova.gov.it. Tutti gli atti di gara (bando, capitolo speciale d'appalto, disciplina di gara) e documentazione complementare sono disponibili sul sito www.comune.mantova.gov.it. Termine ultimo per la presentazione offerte: **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/05/2017** IL RUP

Dott. Alessandro Beltrami

SYSTEM 24

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

DIREZIONE GENERALE
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02 3022 3003
Fax. 02 3022 3214

FILIALE CENTRO-SUD
Piazza Indipendenza, 23 b/c
00185 Roma
Tel. 06 3022 6100
Fax. 06 678 6715
segreteria@direzione.system24ore.com

REGNO UNITO
Il Sole 24 Ore UK LTD
FT Building, 1 Southwark Bridge
London SE1 9HL
Tel. 0207 8734051
Mob. 07817780785
systemsecretary@ilssole24ore.co.uk

GRUPPO 24 ORE

24 ORE BUSINESS SCHOOL

MODELLO 231, CORPORATE GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ SOCIETARIA

ROMA, DAL 16 GIUGNO 2017 - 4ª Edizione
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
5 weekend non consecutivi

PROGRAMMA

- LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E LE FONTI NORMATIVE
- AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS 231/2001
- CASE STUDY: REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ODV
- PRINCIPI CONTABILI DI REDAZIONE DEL MODELLO DEL CNDEEC
- CASE STUDY: MODELLO 231 PER REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Programma e Scheda d'iscrizione
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

Seguici su [f](https://www.facebook.com/bs.ilssole24ore) [in](https://www.linkedin.com/company/bs-ilssole24ore) [ig](https://www.instagram.com/bs_ilssole24ore)

Service Clienti
Tel. 02 3030602 - Fax 02 3022 3414
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 Ore Business School ed Eventi
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

24 ORE BUSINESS SCHOOL

OPERAZIONI STRAORDINARIE E NUOVI STRUMENTI PER FINANZIARE L'IMPRESA

MILANO, DAL 26 MAGGIO 2017 - 6ª EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
6 WEEKEND NON CONSECUTIVI

PROGRAMMA

1° Modulo
NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO TRA DEBITO BANCARIO E FONTI NON BANCARIE

2° Modulo
OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA PER FINANZIARE LE IMPRESE: DAL PRIVATE EQUITY AL PRIVATE DEBT

Programma e Scheda d'iscrizione
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

Seguici su [f](https://www.facebook.com/bs.ilssole24ore) [in](https://www.linkedin.com/company/bs-ilssole24ore) [ig](https://www.instagram.com/bs_ilssole24ore)

Service Clienti
Tel. 02 3030602 - Fax 02 3022 3414
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 Ore Business School ed Eventi
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

AZIONI&OBBLIGAZIONI

Risparmio gestito. Nuovo record per il patrimonio salito a quota a 1.960 miliardi

A febbraio raccolta netta positiva per 7,5 miliardi

Obbligazionari e flessibili spingono i fondi (4,2 miliardi)

Isabella Della Valle

Un altro mese positivo per i gestori. A febbraio la raccolta complessiva dell'industria dell'asset management tricolore ha segnato un risultato importante: 7,5 miliardi di nuovi flussi che, sommati ai 4,6 incassati a gennaio, portano il saldo da inizio anno a quota 12 miliardi. In crescita anche il patrimonio totale salito a 1.960 miliardi, il nuovo record storico. A catalizzare l'attenzione degli investitori sono sempre i fondi, anche se con meno enfasi rispetto al primo mese dell'anno (4,2 miliardi contro i 5,7 precedenti), mentre hanno invertito il trend le gestioni di portafoglio, tornate in territorio positivo (da -1 miliardo a +3,3 miliardi). Queste sono cifre che confermano la crescita dell'industria e la costante attenzione verso il segmento dei fondi aperti che, grazie alle sottoscrizioni verso la tipologia degli obbligazionari e dei flessi-

bili (rispettivamente in attivo per 2,8 e 1,7 miliardi) sono gli strumenti che hanno raccolto di più. Come spesso accade, dalla lettura dei numeri si intuisce il comportamento dei sottoscrittori. Quello che emerge dalle statistiche di febbraio è una minor propensione al rischio e lo dimostra l'allontanamento abbastanza netto dal comparto azionario (-55 milioni) la raccolta contro l'attivo di un miliardo registrato (agenzia- io), ma anche lo scarso interesse per gli investimenti a breve termine (-1,3 il dato dei monetari contro +1,1 di gennaio). Il ritorno dell'attenzione verso i flessibili e gli obbligazionari indica, invece, da un lato l'esigenza di delegare le scelte al gestore, dall'altro la necessità di spuntare qualche punto di rendimento in più nel comparto obbligazionario, tenendo conto che il segmento dei bond è molto ampio e al suo interno anche i rendimenti variano molto

(stesso discorso anche per i flessibili che però non hanno sottotipologie in cui si possono vedere le differenze). Su base annua, per esempio, a fronte di un rendimento medio di categoria del 2,4%, ci sono picchi del 10,4% ottenuti dai prodotti che investono sui bond emergenti, oppure performance del 4% offerte mediamente dai fondi specializzati sul segmento degli euro corporate investment grade. Molto meno lusinghiero il risultato ottenuto dagli obbligazionari governativi a medio e a breve termine in calo rispettivamente dello 0,6 e dello 0,3 per cento. Insomma, aver puntato su una tipologia piuttosto che su un'altra ha fatto la differenza. A dare ottentuti risultati migliori in assoluto, comunque, stati i sottoscrittori che hanno optato per gli azionari che hanno ottenuto una rivalutazione media del capitale pari al 15% annuo. Anche in questo caso i prodotti

investiti sugli emergenti si sono rivalutati più di tutti con un guadagno del 26,5%, ma è andata molto bene anche agli azionari e agli internazionali, saliti rispettivamente del 20,4 e del 19,6%. Tornando alle statistiche mensili di Assogestioni, un altro elemento interessante è la crescente presenza dei fondi di diritto estero che ormai rappresentano il 73,3% del patrimonio: attraverso di loro arrivano i principali flussi di raccolta (2,9 miliardi contro gli 1,3 degli italiani). Per quanto riguarda i gruppi, infine, Allianz con un saldo di oltre 2 miliardi ha raccolto più di tutti, seguito da Poste Italiane (1,9 miliardi), Intesa Sanpaolo (1,7 miliardi) e Credit Suisse (997 milioni). Conti in rosso, invece, per Pioneer Investments (-1,7 miliardi), per State Street Global (-906 milioni) e per Generali (-513 miliardi per operazioni infragruppo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mappa mensile del Risparmio Gestito

Valori in milioni di euro

	Raccolta netta			Patrimonio gestito	
	Feb. 2017	Gen. 2017	Da inizio anno	Feb. 2017	
Industria del risparmio gestito					
Gestioni collettive	4.164	5.702	9.866	968.125	
Fondi aperti	4.155	5.670	9.825	919.674	
Fondi chiusi	9	32	41	48.451	
Gestioni di portafoglio	3.286	-1.071	2.215	992.217	
Retail	606	850	1.456	126.809	
Istituzionali	2.680	-1.921	759	865.408	
Totale	7.450	4.631	12.081	1.960.342	

Fonte: Assogestioni

	Raccolta netta			Patrimonio gestito	
	Feb. 2017	Gen. 2017	Da inizio anno	Feb. 2017	
Fondi aperti (dettaglio)					
Fondo di lungo termine	5.454	4.523	9.979	886.252	
Azionari	-55	1.051	997	196.931	
Bilanciati	1.118	1.191	2.309	78.690	
Obbligazionari	2.805	2.032	4.837	384.891	
Flessibili	1.680	332	2.013	221.332	
Hedge	-94	-83	-177	4.408	
Fondi monetari	-1.299	1.147	-153	33.421	

Asset management. I risultati dell'indagine Fund Brand 50 in Italia e in Europa

BlackRock, JpMorgan e Fidelity nella Top 10

Mazia Redaelli

BlackRock, JP Morgan e Fidelity occupano saldamente il podio della classifica dei marchi di fondi preferiti in Italia. Anche nel 2016, come l'anno precedente, le tre case di investimento risultano "i top" per i distributori di fondi terzi (tra cui promotori, reti bancarie e assicurative, consulenti, supermercati di fondi) sul mercato degli investitori privati al dettaglio.

L'indagine è condotta da Fund Buyer Focus (Gruppo MacKayWilliams) presso mille selezionatori di fondi in Europa (il 12% delle interviste è effettuato in Italia), che intermediano 2.800 miliardi di euro di fondi di terze parti. La valutazione è frutto di un punteggio sulle tre case di gestione di fondi predilette, al quale si aggiun-

ge il giudizio secondo dieci criteri che caratterizzano il marchio: l'orientamento al cliente, l'innovazione, una strategia di investimento interessante, la competenza settoriale, la puntualità dei flussi informativi, la solidità, la stabilità del team di gestione, la conoscenza del mercato locale, l'internazionalità, il rispetto di principi sociali-mentre responsabili.

La forza dei colossi vincenti è il radicamento nella rete distributiva, che li rende difficilmente attaccabili. BlackRock s'vetta anche grazie alla grande diffusione degli Etf (fondi passivi quotati) venduti con il marchio iShares nel nostro Paese. Pictet ha guadagnato tre posizioni in virtù del successo dei fondi tematici, in particolare di quello focalizzato sulla robotica, mentre Nordea

Le più amate

Percezione delle case di gestione terze da parte dei distributori in Italia e in Europa a fine 2016

Casa di gestione	Posizione in Europa
1 BlackRock	1
2 JP Morgan AM	2
3 Fidelity	3
4 Pictet AM	4
5 Nordea	5
6 M&G	8
7 Invesco	6
8 Schroders	7
9 F. Templeton	11
10 Eurizon	nc

Nota: (nc) non classificata perché non citata dai distributori in almeno 5 Paesi
Fonte: Fund Brand 50 - MacKayWilliams

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagamenti elettronici. Accordo per ampliare la rete di accettazione di carte di pagamento e di credito

Sia più forte in Germania con InterCard

Dopo essersi rafforzata in Italia con Ubis (UniCredit), Sia - big italiano specializzato nei pagamenti elettronici - torna ad accelerare sull'internazionalizzazione. Il gruppo in particolare sta ora puntando sulla Germania, Paese ritenuto strategicamente impor-

l'azienda italiana per permettere i pagamenti con carta in Germania di quattro circuiti internazionali: Diners Club International, Discover, Jcb e UnionPay. Grazie all'infrastruttura tecnologica di Sia, InterCard è ora in grado di accettare i pagamenti con carte emesse da alcuni tra i più diffusi schemi presenti negli Stati Uniti, Giappone e Cina. I clienti di questi e altri paesi possono quindi utilizzare le loro carte per pagamenti cashless anche in Germania.

L'infrastruttura di Sia infatti gestisce e collega i protocolli le certificazioni con i circuiti internazionali di pagamento consentendo a InterCard di evitare investimenti in connessioni dirette con i singoli schemi e realizzare economie di scala. In particolare, Sia gestisce il processing di qualsiasi tipo di transazione con carta effettuata sia su terminali fisici che virtuali.

Tra i principali service provi-

Sia, la crescita dei risultati

Dati in milioni di euro

	Utile netto		Ricavi	
	2010	2011	2010	2011
2010	-10	23	334	333
2011	41	38	348	348
2012	49	49	380	380
2013	66	66	426	426
2014	70	70	449	449
2015	70	70	468	468
2016	70	70	468	468

Fonte: Sia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA

Indici e mercati in diretta su www.ilssole24ore.com/finanza

Titoli di Stato e Obbligazioni	Spread Treas. 5Y	Spread Treas. 10Y	Spread Bonos 2Y	Spread Bonos 5Y	Spread Bonos 10Y
-84 -78 -104	-6 -1 -59	21 22 -5	59 21 65	59 21 65	69 21 -22
a ieri a un anno	a ieri a un anno	a ieri a un anno	a ieri a un anno	a ieri a un anno	a ieri a un anno

TITOLI IN SCADENZA

Scad.	BoT	BTP	Piè	CCT	CtZ	D.Est.	Totale
Mar-17	13.200	—	7.865	—	0.719	21.785	
Apr-17	12.075	—	17.056	—	—	29.131	
Mag-17	12.500	26.392	—	—	—	38.892	
Giù-17	13.000	14.979	—	8.867	—	36.866	
Lug-17	13.000	—	—	—	1.820	38.666	
Agò-17	12.750	22.249	—	—	—	47.370	
Set-17	6.750	—	15.961	—	0.250	22.961	
Ott-17	6.250	—	—	12.975	—	19.316	
Nov-17	6.000	15.978	22.272	—	—	44.250	
Dic-17	4.750	—	—	—	0.152	4.902	
Gen-18	7.700	15.734	—	—	0.634	24.067	
Feb-18	6.548	22.639	—	—	—	29.188	
Totale	114.523	117.972	55.289	29.708	12.370	333.529	

Titolo	Spread	Codice	Prezzo	365	360	Qia
gnd.	Tipolind.	Isin	VPAP	rend	rend	e (mlg)
Buoni ordinari Tesoro						
31.03.17	—	IT0005214850	100,007	—	—	—
13.04.17	—	IT0005176190	100,011	—	—	223
28.04.17	—	IT0005216939	100,037	—	—	490
12.05.17	—	IT0005186397	100,048	-0,01	-0,40	149
31.05.17	—	IT0005219412	100,054	-0,38	-0,37	—
14.06.17	—	IT0005199341	100,076	-0,36	-0,36	—
30.06.17	—	IT0005222143	100,095	-0,38	-0,37	89
14.07.17	—	IT0005203523	100,094	-0,32	-0,32	—
31.07.17	—	IT0005239022	100,102	-0,30	-0,30	1500
14.08.17	—	IT0005211138	100,124	-0,33	-0,33	71
31.08.17	—	IT0005241788	100,132	-0,31	—	—
14.09.17	—	IT0005214843	100,166	-0,36	-0,36	—
13.10.17	—	IT0005216921	100,155	-0,29	-0,29	91
14.11.17	—	IT0005219404	100,210	-0,33	-0,33	4
14.12.17	—	IT0005222135	100,247	-0,35	-0,35	—
12.01.18	—	IT0005239030	100,230	-0,29	-0,29	—
14.02.18	—	IT0005241770	100,231	-0,26	-0,26	262
14.03.18	—	IT0005245326	100,228	-0,24	-0,24	—

Titolo	Spread	Codice	Prezzo	365	360	Qia
gnd.	Tipolind.	Isin	VPAP	rend	rend	e (mlg)
Certificati credito Tesoro - 6m Euribor						
15-06-15.06.17 +2,59	IT0004809809	1.15	100,546	-0,27	644	
15-04-15.04.17 +0,84	IT0004652175	0,30	100,450	-0,25	1873	
15-04-15.04.18 +1,04	IT0004716319	4,00	100,938	-0,13	5270	
01-05-01.11.18 +1,84	IT0004922909	0,80	102,570	-0,03	2107	
15-05-15.11.19 +1,24	IT0005098839	0,50	102,376	0,07	3612	
15-06-15.12.20 +0,84	IT0005056541	0,29	101,508	-0,16	6071	
15-06-15.06.22 +0,55	IT0005104473	0,17	99,904	-0,33	14279	
15-06-15.12.22 +0,70	IT0005137614	0,24	100,203	-0,43	1772	
15-07-15.07.23 +0,70	IT0005185456	0,23	99,394	-0,53	3120	
15-08-15.02.24 +0,75	IT0005218968	0,26	98,535	-0,74	13004	
Certificati Tesoro zero coupon						
— 30.8.17	IT0005126989	—	100,124	-0,30	1353	
— 28.1.18	IT0005173366	—	100,188	-0,19	135	
— 28.1.18	IT0005212185	—	99,999	0,00	6678	
Buoni Tesoro Poliennali						
01-05-15.2017	IT0004793474	4,75	100,449	-0,31	18	
15-05-15.5.2017	IT0004523459	1,15	100,187	-0,32	368	
01-06-16.2017	IT0004820426	4,75	100,883	-0,35	41	
01-08-18.2017	IT0004247447	5,25	101,923	-0,36	992	
01-05-1.11.2017	IT0004867070	3,50	102,229	-0,28	188	
15-07-15.2018	IT0005058463	0,75	100,788	-0,24	452	
01-08-1.2.2018	IT0004734943	4,50	103,978	-0,21	369	
15-05-15.2018	IT0005106049	0,25	100,681	-0,18	729	
01-06-1.2.2018	IT0004907843	3,50	104,246	-0,12	7511	
01-08-1.8.2018	IT0004361041	4,50	106,174	-0,09	28159	
15-04-15.10.2018	IT0005139099	0,30	100,587	-0,08	7595	
01-06-1.12.2018	IT0004957574	3,50	105,846	-0,01	3279	
01-08-1.2.2019	IT0004392328	4,25	107,480	0,08	1174	
01-09-13.2019	IT0004423957	4,50	108,466	0,09	186	
01-05-15.2019	IT0004992308	2,50	104,949	0,13	200	
01-08-18.2019	IT0005030504	1,50	102,976	0,23	1731	

Cambi e tassi

€/S	€/Y	€/E
1,0859 -0,28 -2,64	119,804 -0,08 -4,44	0,8646 0,06 9,52
var. % ann.	var. % ann.	var. % ann.

EURIBOR

Tassi del 28.03	Valuta 30.03	Scad.	Tasso 360	Tasso 365
1w	-0,380	-0,385		
2w	-0,371	-0,376		
1m	-0,373	-0,378		
2m	-0,339	-0,344		
3m	-0,330	-0,335		
6m	-0,242	-0,245		
9m	-0,172	-0,174		
1a	-0,110	-0,112		

Media mese Febbraio

1m	-0,372	-0,377
2m	-0,341	-0,346
3m	-0,328	-0,333
6m	-0,241	-0,244
1a	-0,105	-0,106

LIQUIDITÀ (TASSO 360)

Indici	
NE Nomisma Energia	28.03
Benzina (self,€/lit)	1,534
Gasolio (self,€/lit)	1,385
CRB Index	28.03
Generale	184,080
Industriale	417,450
Cereali	289,950
Bestiame	336,910

MATERIE PRIME

Energia. La Noc dichiara la «forza maggiore» per 250mila barili al giorno di greggio

Pipeline bloccate in Libia

Si fermano due giacimenti

La produzione di petrolio crolla di un terzo, stop al gas per l'Italia

Sissi Bellomo

Nuove difficoltà per l'industria petrolifera in Libia. Ieri la produzione di greggio si è ridotta di un terzo e si è fermata anche l'estrazione di gas a Wafa, giacimento operato dall'Eni che rifornisce l'Italia attraverso il gasdotto Greco Stream. La dinamica degli eventi resta piuttosto confusa. All'origine di una possibile esserci il blocco di due pipeline, provocato secondo fonti del Sole 24 Ore da una protesta di lavoratori per ritardi

Intanto ai prezzi attuali l'industria dell'alluminio è tornata in profitto, dopo le perdite in molte raffinerie negli anni passati. Russia, secondo produttore mondiale dopo la cinese Honggio, ha registrato nel 4° trimestre una crescita del 35% degli ultimi (prima di tasse e ammortamenti), grazie all'aumento di prezzo dell'alluminio e a un calo del costo di raffinazione del 4,7% a 1,344 \$. Il ceo Vladislav Soloviev prevede un secondo semestre con condizioni di mercato ancora migliori per una crescita della domanda globale del 5%.

Anche gli analisti di Société Générale si aspettano consumi robusti, in crescita del 4,5% quest'anno (+5% in Nord America, +7% in

l'Oceano esonerata dai tagli di produzione, la Libia aveva più che raddoppiato l'output di greggio negli ultimi mesi, fino a superare 700mila barili al giorno. La rimozione di forniture per 250mila barili, legata agli «incidenti» di ieri, ha risollevato di quasi il 20% le quotazioni del petrolio - che erano vicine ai minimi da 4 mesi - per riportare il Brent a 51,33 dollari.

Unostop prolungato delle estrazioni, soprattutto a Sharara, che produceva oltre 220mila bg, potrebbe accelerare il riequilibrio tra domanda e offerta di petrolio, dando una mano all'Opec e ai suoi alleati impegnati nei tagli. «La questione

importante per il mercato è capire se questa interruzione si rivelerà duratura o meno», osserva Richard Mallinson, analista di Energy Aspects. «In passato - ricorda Tim Evans, di Citifutures - le fermate sono durate da pochi giorni fino a due anni. Il bisogno di entrate generate dal petrolio sarà comunque un forte incentivo per negoziare che l'oleodotto sia riavviato il prima possibile».

Quanto al gas libico, la situazione per il momento non desta allarme: sul mercato c'è abbondanza di forniture alternative e l'inverno è ormai alle spalle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ferrosi. La performance del metallo è tra le migliori al Lme - Premi sul fisico ai massimi da due anni in Giappone

Alluminio sostenuto dal calo di offerta

Gianni Mattarelli

L'alluminio si mantiene intorno a 1,940\$ (base tre mesi), in rialzo di oltre il 13% da inizio anno. L'aumento di prezzo, tra i più forti al Lme, è legato a una situazione fondamentale che è andata migliorando negli ultimi mesi e che è rispecchiata anche dai premi negoziati da alcuni consumatori giapponesi per le forniture fisiche nel 2° trimestre: secondo fonti Reuters sono saliti del 35% rispetto al trimestre precedente, a 128\$/tonn, massimo da 2 anni. A influire positivamente sul mercato sono stati i tagli produttivi attuati da raffinatori occidentali e cinesi. Pechino ha imposto agli impianti di 4 province di ridurre la produzione del 30% da metà novembre sino a metà marzo

per frenare l'inquinamento.

Intanto ai prezzi attuali l'industria dell'alluminio è tornata in profitto, dopo le perdite in molte raffinerie negli anni passati. Russia, secondo produttore mondiale dopo la cinese Honggio, ha registrato nel 4° trimestre una crescita del 35% degli ultimi (prima di tasse e ammortamenti), grazie all'aumento di prezzo dell'alluminio e a un calo del costo di raffinazione del 4,7% a 1,344 \$. Il ceo Vladislav Soloviev prevede un secondo semestre con condizioni di mercato ancora migliori per una crescita della domanda globale del 5%.

Anche gli analisti di Société Générale si aspettano consumi robusti, in crescita del 4,5% quest'anno (+5% in Nord America, +7% in

Cina, +2% in Europa e +4% nel resto del mondo). Per la Cina le stime si basano sull'incremento degli investimenti in infrastrutture, applicazioni domestiche in aree rurali, autoveicoli e ferrovie, mentre il Governo locale avrebbe approvato progetti in nuovi impianti per sostenere la crescita, con addizionali 24,5 miliardi di \$ per la costruzione di cinque aeroporti e tre linee ferroviarie. Buone prospettive anche negli Usa, dove il consumo di alluminio è trainato dall'industria dei trasporti e delle costruzioni.

In realtà la domanda di alluminio cresce già da qualche anno, ma le quotazioni soffrono a causa di un eccesso di offerta e di una disponibilità molto elevata di metallo raffinato. Negli ultimi tempi ci so-

no state costanti uscite dai magazzini del Lme, che hanno ridotto le giacenze di oltre 700mila tonnellate da inizio 2016, portandole a 1,923 milioni, il minimo dal 2008.

Il grosso delle uscite non sembrando andare al consumo: è opinione comune che l'alluminio sia finito in magazzini non ufficiali, più economici e non «visibili». Da qui la consapevolezza che il mercato, sia pure in deficit dopo anni, sia tuttora gravato da forte disponibilità. Quest'anno la disponibilità di alluminio dovrebbe comunque ridursi all'equivalente di 5,6 settimane di consumo, dalle 6,4 del 2016, per scendere a 5,2 nel 2018. Le previsioni sui prezzi in genere restano caute, intorno a 1,800-1,850\$ per il 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE
EVENTI

Meet the leaders, share the experience

Il Sole 24 ORE

Illustrazione di Umberto Bossi

8° TUTTOLAVORO

MILANO, 10 APRILE 2017
Orario: 8.30 - 17.30
SEDE GRUPPO 24 ORE - Via Monte Rosa, 91

TEMI

Il punto sulla riforma del lavoro: quale scenario per le politiche attive?

Le prospettive della riforma del mercato lavoro: un confronto tra Istituzioni ed Esperti

Gli sviluppi normativi per il mercato del lavoro e gli impatti sulle imprese: il punto di vista degli Esperti e delle Aziende

- I licenziamenti nella giurisprudenza dopo il Jobs Act
- Le nuove relazioni industriali dopo il contratto del metalmeccanici
- Contrattazione di secondo livello: contratti integrativi o di prossimità?
- I piani di Welfare
- La nuova disciplina delle mansioni: un'occasione mancata?
- Lo Smart Working

Speciale pensioni e previdenza complementare: l'impatto della Riforma delle Pensioni sul Mercato del Lavoro

RELATORI

Pierangelo Albini Direttore Area Lavoro e Welfare Confindustria

Aldo Bottini Partner Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Presidente AGI

Giuseppe Bulgarelli d'Elci Avvocato Partner Carnelutti

Studio Legale Associato

Maria Carla De Cesari Vice Caporedattore

Norme e Tributi Il Sole 24 ORE

Raffaele De Luca Tamajo Senior Partner Toffoletto

De Luca Tamajo e Soci

Maurizio Del Conte Consigliere giuridico Presidenza

del Consiglio

Giampiero Falasca Partner DLA Piper

Gabriele Fava Presidente Fava & Associati

Luca Franzì de Luca Presidente Area Hewitt Risk & Consulting

Emanuele Lazzarini Manager RWA Consulting

Pino Mercuri HR Director Italia Microsoft Italia

Stefano Patriarca Consigliere Economico Unità di Coordinamento

della Politica Economica Presidenza del Consiglio

Claudio Pinna Attuario

Stefania Radocchia Partner Studio Legale Tributario EY

Stefano Scabbio Presidente Assolavoro - Associazione Nazionale

delle Agenzie per il Lavoro

Vincenzo Silvestri Vicepresidente Consiglio Nazionale Ordine

dei Consulenti del Lavoro

Fabio Venanzi Dottore Commercialista ed Esperto di Previdenza

Angelo Zambelli Co-Managing Partner Grimaldi Studio Legale

IN COLLABORAZIONE CON:

AON

CARNELUTTI

DLA PIPER

EY

GRIMALDI

STUDIO LEGALE

RWA CONSULTING

De Luca Tamajo

Up Day

Guida al Lavoro

NORME E TRIBUTI

Fisco 24

RIVISTE 24

La partecipazione all'evento è gratuita fino ad esaurimento posti

Per iscrizioni: eventi.ilsole24ore.com/8-tuttolavoro

Servizio Clienti
Tel. 02 30300.602
Fax 02 3022.3414
Info@formazione.ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi

Milano - Via Monte Rosa, 91

Milano - Via Tortona, 56 - Mudac Academy

Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

GRUPPO 24 ORE

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

CAMBI E TASSI

RILEVAZIONI BANCA D'ITALIA

28.03	€ % in an.	5 America
Algeria dinaro	118,6346 1,94	109,2501
Angola new kwanza	180,1072 2,48	165,8999
Botswana pula	11,1941 -0,44	0,0970
Burkina faso	17,5970 3,75	17,701,0065
C. Avorio fran. cfa	655,9570	604,0676
Capo Verde esc.	110,3650	-105,5425
Comore franc.	491,9678	413,0007
Egitto sterl. com.	19,7542 2,83	18,1916
Eritrea nafta	16,8713 2,94	15,5237
Etiopia birr	24,8001 4,49	22,8393
Gambia dalasi	50,2337 8,88	46,2600
Guinea cedi	17,1597 7,00	16,0429
Gibuti franco	192,9872 3,02	177,7120
Guinea franco	10022,8570 3,07	9230,0000
Kenya scellino	111,7945 3,46	102,9418
Lesotho loti	14,0518 -2,80	12,9402
Liberia s	91,7586 3,02	84,5000
Libia dinaro	1,5418 1,73	1,4198
Madagascar ariary	2665,0208 -8,36	2101,4200
Malawi kwacha	727,4489 2,07	725,0000
Marocco dirham	10,7999 1,26	9,9373
Mauritania ouguyia	390,0933 3,54	359,2590
Mauritius rupia	38,2640 0,83	35,2525
Mozambico metical	74,0910 -1,47	68,2300
Namibia s	14,0518 -2,80	12,9402
Niger franc.	338,8008 1,96	312,0000
Rep. Congo franco	1467,0158 16,82	1350,9677
Rwanda franco	896,8700 4,28	827,8570
Saint Helena sterlina	2,8464 0,98	1,2590
Sao Tome dobra	2490,0000	-22561,9302
Sudan sterlina	14,7053 3,33	13,5448
Sierra Leone leone	8087,2403 38,94	7447,5000
Somalia scellino	628,1932 3,02	578,5000
Sudafrica rand	15,5181 1,20	14,6286
Svizzera franchi	14,0518 -2,80	12,9402
Tanzania scellino	2024,5526 5,46	2222,0000
Togo cedi	650,9970 2,07	604,0676
Tunisia dinaro	2,4733 0,96	2,2777
Uganda shilling	2914,7300 3,02	2665,0208
Zambia kwacha	10,3587 -0,71	9,5393

28.03	€ % in an.	5 America
Antille Oland. fiorino	1,9438 3,02	1,7900
Argentina peso	16,8713 2,94	15,5237
Austria fiorino	1,9438 3,02	1,7900
Bahamas s	1,0859 3,02	1,0000
Barbados s	2,1718 3,02	2,0000
Belize s	2,1775 2,83	2,0052
Bermuda s	1,0859 3,02	1,0000
Bolivia boliviano	7,5036 3,02	6,9100
Cayman s	0,9013 3,02	0,8300
Chile peso	724,0097 2,62	666,1800
Colombia peso	3173,0919 0,11	2922,0840
Costarica colon	606,4973 4,42	558,5204
Cuba peso	1,0859 3,02	1,0000
Dominicana R. peso	51,3643 4,43	47,3011
El Salvador colon	9,5016 3,02	8,7500
Salvador colon	1,0859 3,02	1,0000
Giamaica s	138,9615 3,01	127,9690
Guatemala quetzal	7,7007 0,47	7,3400
Guyana s	225,0093 3,02	207,1000
Haiti gourde	74,1801 0,45	68,3121
Honduras lempira	24,1712 0,45	22,4171
Nicaragua cordoba	32,2162 4,24	29,6677
Panama balboa	1,0859 3,02	1,0000
Paraguay guarani	6133,7496 0,00	5468,5400
Perù sol	3,5305 -0,27	3,2512
Namibia s	2,9319 3,02	2,7000
Suriname s	4,1851 -1,09	3,3000
Trinidad s	7,3077 2,57	6,7297
Uruguay peso	30,9036 -0,17	28,4590
Venezuela bolivar	10,8454 3,02	9,9875
Arabia S. rial	72,5451 2,98	66,8031
Armenia dram	4,0724 2,98	3,7503
Azerbaijan manat	525,3954 2,78	483,8431
Bahrein dinaro	0,4083 3,02	0,3760
Bangladesh taka	65,4710 0,44	59,9000
Bhutan ngultrum	14,7699 0,93	13,960,0025
Brunei s	1,5137 -0,64	1,3940
Burkina faso	17,5970 3,75	17,701,0065
Cambogia riel	4341,0993 2,03	3998,4431

CAMBI - CROSS RATES - RILEVAZIONI BCE

€	1,0000	1,0559	119,8400	0,8646	7,4406	1,4346	1,0693	9,2380	9,5318	1,4281	1,5454	27,0210
Euro (USD)	0,9209	1,0000	110,3601	0,7962	6,8520	1,2398	0,9847	8,5072	8,7778	1,3151	1,4232	24,8835
Euro (GBP)	0,8544	0,9061	100,0000	0,7214	6,2088	1,1235	0,7866	8,9538	9,1917	1,2896	1,2547	22,5476
Euro (JPY)	115,67	1,2560	138,6155	1,0000	8,6063	1,6825	1,2368	10,6853	11,0252	1,6518	1,7875	31,2544
Euro (CHF)	0,9352	1,0155	112,0733	0,8085	6,9584	1,3626	1,0000	8,6393	8,9141	1,3353	1,4452	25,2688
Euro (SEK)	10,0923	1,0919	125,7285	0,9070	7,8061	1,5240	1,0000	9,6918	10,0000	1,4982	1,6125	28,3483
Euro (NOK)	0,6702	0,7024	83,5957	0,6054	5,2101	1,0186	0,7488	6,4687	6,6745	1,0000	1,0821	18,5241
Euro (DKK)	0,0471	0,0477	77,3487	0,0434	4,4812	0,6912	0,5477	6,4271	6,5791	0,8000	0,8488	14,4848
Euro (CZK)	3,0108	4,0187	443,5069	3,1995	27,3364	5,3832	3,9573	34,1882	35,2755	5,2851	5,7193	100,0000

TASSI INTERBANCARI

28.03.17	Scadenza	€	365	Libor	3	6	12	3	6	12	3	6	12	3	6	12
0/N	-0,42543	-0,43134	0,92500	-0,00829	0,22375	-0,78720	—	—	—	—	0,12000	1,33000	—	—	—	—
1w	-0,40643	-0,41207	0,94389	-0,00971	0,23469	-0,80720	-0,37000	0,93000	-0,56500	0,13000	1,58000	—	—	—	—	—
1m	-0,39786	-0,40039	0,98222	-0,01271	0,25738	-0,79040	-0,31750	0,85000	-0,59400	0,20000	1,66000	—	—	—	—	—
2m	-0,36929	-0,37442	1,02056	-0,00243	0,20263	-0,75760	-0,28250	0,89000	-0,54200	0,23000	—	—	—	—	—	—
3m	-0,35786	-0,36283	1,15222	-0,00279	0,34163	-0,73240	-0,24750	0,93000	-0,49100	0,28000	1,73000	—	—	—	—	—
6m	-0,25014	-0,25361	1,42489	-0,04357	0,49894	-0,66620	-0,09000	1,05000	-0,36800	0,35000	1,81000	—	—	—	—	—
12m	-0,11900	-0,12065	1,79817	-0,04900	0,73113	-0,49900	0,11750	—	—	—	0,44000	1,85000	—	—	—	—

I dati del Cibor e Stibor sono relativi alla giornata precedente (Fonte:Nasdaq OMX)

RENDIMENTI MEDIOBANCA

Titoli di Stato e Obblig. (Mot)	Settim.	Media Settim.	
Media settimanale			
A tasso fisso:	24.03.17	2,462	1,
	17.03.17	2,551	1,
Indicizzati:	24.03.17	1,634	2,
	17.03.17	1,617	1,
Media mobile			
A tasso fisso:	24.03.17	2,752	1,
	17.03.17	2,814	1,
Indicizzati:	24.03.17	1,601	1,
	17.03.17	1,599	1,
Rendimenti odierni, fissa 2,212; indiciz			

MERCATO AZIONARIO

BORSA ITALIANA

BOSNIA E HERZEGOVINA													
2016-2017 (1)	Media 30 gg (2)	Pr. Chiusura (3)	Var. % (4)	Var. % annuo (5)	Vwp (6)	Vwp annuo (7)	Min. (8)	Max. (9)	N.ro Cont. (10)	Cont. tot. in (€) (11)	Cont. tot. in (€) (12)	Div. (13)	Div. (14)
* Azimut													
0,938	14,23	12,39	109	15512	M	A2A	▲						
0,575	14,27	12,09	109	15512	M	A2A	▲						
1,182	14,20	5,973	13	109	A	Acotel	▲						
2,190	14,20	16,66	24	1566	S	Acem-Agrom	▲						
0,310	14,17	13,93	93	3505	S	Acotel	▲						
0,804	14,174	14,858	18	109	A	Acotel	▲						
6,055	14,190	16,530	14	1084	A	Aeroporto di Bologna	▲						
2,184	3,098	3,062	2	1617	A1A	▲							
1,180	3,098	2,888	34	1434	S	Altenor Channel	▲						
1,180	3,098	2,888	34	1434	S	Altenor Channel	▲						
6,710	11,320	10,444	30	3960	M	Amplifon	▲						
3,510	12,94	10,537	19	1010	M	Alena Holding	▲						
9,375	12,404	11,902	91	1212	A	Analordo Sts	▲						
2,360	3,459	3,077	10	109	A	Acotel	▲						
3,130	3,459	3,077	10	109	A	Acotel	▲						
1,865	24,800	22,882	126	1020	M	ASTM	▲						
19,300	24,800	22,882	126	1020	M	ASTM	▲						
11,610	9,240	8,647	73	1574	M	Austriagrigg	▲						
12,430	9,240	8,647	73	1574	M	Austriagrigg	▲						
12,430	9,240	8,647	73	1574	M	Austriagrigg	▲						
12,430	9,240	8,647	73	1574	M	Austriagrigg	▲						

6.010	12.520	9.599	31	6420	S B&C Speakers	12.290	11.990	250	56,22	12.350	12.000	12.000	12.500	346	83	1016	22,13						
0.206	1.245	0.268	892	1506	B.C. Carge	0.263	0.258	1.256	40,67	0.263	0.258	0.261	0.258	0.264	495	4128	13.38						
47.896	101.000	66.423			- 1280	B.C. Carge	75.500	75.500	167	40,67	75.882	74.500	75.200	78.200	16								
1.250	6434	2.218			19340	B.C. Carge	1.250	1.250	0.63	17,3	1.231	1.231	1.231	1.231	16								
0.525	0.604	0.378			9.1340	B.C. Desinc	0.525	0.525	1.210		0.525	0.525	0.525	0.525	6								
1.250	2430	1.212			12.820	B. Fminal	0.373	0.367	0.163	0.373	0.373	0.372	0.372	0.372	21								
15.570	28.930	23.752			144	1167	23.800	23.670	1.31	40,4	23.770	23.600	23.520	23.800	298								
15.850	37.630	31.143			466	1286	35.950	36.360	1.14	40,48	36.310	36.300	36.300	36.660	1408								
0.098	2.530	1.436			144	B.P. Eutro	1.461	1.449	0.681	3,99	1.447	1.440	1.413	1.474	47								
2.086	4.100	3.210			809	8028	3.304	3.276	0.66	3,31	3.301	3.304	3.288	3.338	745								
					- 1543	M.C. B.P. Spolino																	
0.155	0.268	0.201			858	M.C. B.P. Spolino	0.212	0.224	0.32	35,46	0.230	0.227	0.225	0.234	161								
5.20	8.320	6.040			1020	B.C. Carge	6.212	6.224	0.19	30,98	6.282	6.283	6.283	6.294	38								
3.226	5.800	5.373			13	B. Santander	5.720	5.655	1.15	10,70	5.685	5.655	5.655	5.720	14								
1.330	7.790	6.602			2627	1539	6.830	6.570	1.48	0,66	6.810	6.780	6.785	6.830	2269								
1.161	4.000	2.269			4180	B. Banca Siste	2.714	2.678	0.15	25,76	2.737	2.792	2.672	2.830	405								
2.192	30.020	25.51			2786	B.C. BPM	2.710	2.692	0.67	8,86	2.719	2.742	2.692	2.748	6387								
1.250	1.250	1.250			1.250	B.C. BPM	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250								
0.893	1.664	1.392			10323	B.C. Bostig	1.194	1.188	0.51	13,70	1.190	1.190	1.190	1.205	16								
35.420	73.500	54.015			30	3255	51.150	51.000	0.45	51,237	51.350	50.900	51.000	51.000	281								
0.333	0.115	0.091			781	B.C. BE	0.461	0.418	0.16	52,99	0.311	0.104	0.104	0.104	310								
0.320	0.510	0.400			180	B.C. Beghelli	1.030	0.854	0.32	36,92	0.465	0.455	0.455	0.474	310								
0.320	0.510	0.400			180	B.C. Beghelli	0.957	0.950	0.19	9,17	0.954	0.950	0.959	0.959	3165								
0.204	3.680	3.206			4603	B. Unistat	3.053	3.038	0.29	2,90	3.046	3.042	3.040	3.050	5								
0.231	0.485	0.397			302	1874	0.450	0.420	0.16	21,08	0.447	0.441	0.441	0.453	316								
0.114	0.281	0.143			205	6035	0.173	0.166	0.13	23,85	0.177	0.159	0.166	0.185	193								
0.980	25.950	22.443			8040	B.iese	25.530	25.380	0.12	32,55	25.307	25.340	25.110	25.540	676								
1.250	1.250	1.250			1.250	B.C. BPM	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250								
16.200	23.490	19.065			1040	B.ero	19.800			11	71	19.734	19.690	19.800	4								
16.210	22.340	19.524			6104	SM. Ferresari	21.860	22.100	0.19	18,62	22.048	21.870	21.760	22.340	59								
0.230	0.285	0.241			7615	M.C. Borgese																	
0.240	0.381	0.342			7620	Borgese																	
0.240	0.381	0.342			7620	Borgese																	
32.150	69.150	65.435			199	1516	68.950	68.600	0.51	59,31	68.718	68.750	68.400	69.015	1782								
0.404	0.089	0.055			350	1005	0.051	0.051		1,83	0.051	0.051	0.051	0.051	5								
12.650	29.900	26.943			73	1025	22.320	22.510	0.18	40,4	22.505	22.560	22.320	22.730	625								
11.620	24.900	20.393			103	1032	22.320	22.570	0.17	43,4	22.497	22.690	22.320	22.790	625								
11.620	24.900	20.393			103	1032	22.320	22.570	0.17	43,4	22.497	22.690	22.320	22.790	625								

6.101	12.500	9.599	31	6020	B&C Speakers	12.290	11.990	2.50	56.22	12.305	12.000	12.000	12.500	346	83	1016	22.13	6.19	3.25	13	0.500	23.56	1.6
0.206	1.245	0.208	8602	1554	MD Area	0.263	0.258	-1.90	16.70	0.263	0.261	0.259	0.264	495	418	318	13.08	0.62	—	—	—	—	—
47.896	10100	66.423	—	1280	B Carriage	75.500	75.200	-0.47	40.87	75.882	74.500	73.500	78.200	16	—	20	neg	—	—	—	—	—	—
1.498	2842	2218	24	1514	MD Area	2.318	2.328	0.43	17.23	2.321	2.328	2.300	2.356	45	27	62	11.83	0.33	3.64	2.72	0.084	18.04	1.6
1.525	2604	2059	9140	AC AdA	2.170	2.170	—	—	—	—	—	—	10	6	12	11.06	0.33	4.68	29	0.016	18.04	1.6	
0.280	0430	0372	145	1292	AC AdA	0.273	0.267	-1.66	0.34	0.273	0.272	0.268	0.276	21	113	42	18.53	0.62	—	—	—	—	—
15.750	2830	2735	446	1197	AC AdA	23.820	23.670	-0.63	1.40	23.770	23.600	23.550	23.900	1405	431	1029	17.78	4.29	—	—	—	—	—
0.880	2350	1445	174	1268	AC AdA	35.950	36.010	0.14	40.48	36.110	36.300	36.000	36.660	1828	122	442	2.82	1.59	2.27	1.43	0.760	23.56	1.6
0.980	2350	1445	174	1268	AC AdA	35.950	36.010	0.14	40.48	36.110	36.300	36.000	36.660	1828	122	442	2.82	1.59	2.27	1.43	0.760	23.56	1.6
2.086	4100	3210	80	1397	MD Area	1.461	1.449	-0.83	3.89	1.447	1.440	1.414	1.470	47	72	104	10.04	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.155	0.268	0.210	852	1533	MD Area	0.232	0.224	-3.52	33.46	0.230	0.227	0.225	0.234	161	1332	306	69.61	1.00	0.44	156	0.000	23.56	1.6
5.250	8200	6462	132	1029	MD Area	6.815	6.890	1.09	10.94	6.882	6.900	6.815	6.960	38	15	103	5.87	0.28	—	—	—	—	—
3.250	5800	5373	20	1537	MD Area	5.720	5.655	-1.13	17.70	5.685	5.655	5.570	5.720	14	12	67	13.50	30.07	—	—	—	—	—
1.791	4000	2269	421	1080	AC AdA	2.714	2.768	1.95	25.76	2.732	2.792	2.672	2.830	405	345	945	9.40	0.76	1.93	—	—	—	—
2.162	3020	2516	2736	AC AdA	2.170	2.170	—	—	—	—	—	—	10	6	12	11.06	0.33	4.68	29	0.016	18.04	1.6	
2.800	4200	3358	85	1582	MD Area	3.640	3.654	0.10	8.99	3.626	3.704	3.596	3.704	136	68	248	21.46	2.33	1.65	221	0.000	23.56	1.6
0.893	1464	1192	90	1533	MD Area	1.194	1.188	-0.51	13.70	1.199	1.200	1.194	1.205	61	31	167	10.04	—	—	—	—	—	—
35.420	5700	5045	10	1535	MD Area	51.150	51.090	-0.09	4.65	51.237	51.050	51.000	51.500	281	33	167	10.04	—	—	—	—	—	—
0.333	0.150	0.091	781	1013	MD Area	0.403	0.414	1.88	52.99	0.411	0.414	0.404	0.414	100	980	1010	32.75	—	1.44	139	0.011	23.56	1.6
0.330	0.510	0.400	528	1010	MD Area	0.403	0.414	1.88	52.99	0.411	0.414	0.404	0.414	100	980	1010	32.75	—	1.44	139	0.011	23.56	1.6
0.472	0.520	0.380	560	1010	MD Area	0.472	0.472	—	—	—	—	—	—	100	980	1010	32.75	—	1.44	139	0.011	23.56	1.6
2.040	3.680	3.026	46	1063	MD Area	2.050	2.038	-0.59	2.90	2.046	2.040	2.034	2.050	5	6	19	10.94	—	—	—	—	—	—
0.231	0.485	0.397	302	1074	MD Area	0.453	0.462	2.00	21.08	0.447	0.441	0.441	0.453	136	438	196	17.87	3.38	—	—	—	—	—
0.114	0.281	0.143	205	0035	MD Area	0.173	0.166	-4.29	23.85	0.177	0.169	0.166	0.185	193	1388	245	10.08	—	—	—	—	—	—
0.800	2.530	2.243	81	1048	MD Area	2.550	2.539	-0.43	2.40	2.539	2.540	2.510	2.540	676	61	1543	23.63	4.52	1.42	694	0.000	23.56	1.6
0.176	0.375	0.292	80	1048	MD Area	0.250	0.251	0.42	16.62	0.250	0.251	0.245	0.251	17	9	31	14.09	0.73	—	—	—	—	—
16.500	2.240	1.905	—	1040	MD Area	19.800	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.210	2.340	1.924	—	1040	MD Area	22.860	22.100	-1.09	18.62	22.048	22.100	21.760	22.840	59	7	158	8.32	1.11	—	—	—	—	—
0.230	0.285	0.241	—	1040	MD Area	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.340	0.381	0.342	—	1040	MD Area	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.510	6.355	4.758	6301	0041	MD Area	4.884	4.814	-0.62	4.52	4.856	4.872	4.800	4.920	4479	5672	2549	16.346	0.48	1.24	2337	0.000	23.56	1.6
32.150	1.500	0.5435	190	1516	MD Area	68.950	68.600	-0.51	19.23	68.718	68.750	68.600	69.010	1782	215	14748	19.07	0.48	1.24	2337	0.000	23.56	1.6
0.041	0.059	0.055	100	3516	MD Area	0.051	0.051	—	58.31	0.051	0.051	0.051	0.052	5	5	10	3	—	—	—	—	—	—
12.650	29.900	20.943	73	1025	MD B. Carriell	22.320	22.510	-0.18	4.74	22.505	22.560	22.320	22.720	625	78	1751	40.025	0.48	1.24	2337	0.000	23.56	1.6
11.620	27.900	20.363	143	1025	MD B. Carriell	22.320	22.510	-0.17	4.74	22.507	22.560	22.320	22.720	625	78	1751	40.025	0.48	1.24	2337	0.000	23.56	1.6
0.041	0.059	0.055	100	3516	MD Area	0.051	0.051	—	58.31	0.051	0.051	0.051	0.052	5	5	10	3	—	—	—	—	—	—

Mercoledì
29 Marzo 2017

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsol24ore.com
@24NormeTributi



FISCO E CONTRIBUENTI

Meno obblighi per i rimborsi Iva

Luca De Stefani ► pagina 35



CASSAZIONE

Ai pubblici ufficiali poteri autoritativi

Giovanni Negri ► pagina 38

Accertamento. Sempre più contestazioni: decisive le caratteristiche delle operazioni

Sulle fatture inesistenti la «guerra» delle prove

In partenza l'onere è a carico dell'amministrazione

Antonio Iorio

Sono sempre più frequenti le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sull'utilizzo in dichiarazione, da parte di imprese, di **fatture per operazioni ritenute inesistenti** che spesso, ancorché siano realmente avvenute, portano comunque i verificatori a rilevare l'**indebita detrazione dell'Iva**. Sono interessati al fenomeno i settori più vari: dalle sponsorizzazioni sportive alla commercializzazione dei prodotti più vari.

A fronte di simili rettifiche diventa particolarmente complicato difendersi anche perché, molte volte, l'acquirente ha effettivamente ricevuto i beni o i servizi e li ha regolarmente pagati, per cui mal comprende la contestazione del fisco che, ritenendo le operazioni poste in essere da un soggetto che non poteva eseguirle (soggettivamente fittizie), richiede l'Iva all'acquirente. Queste violazioni comportano peraltro gravi conseguenze sotto il profilo sia fiscale che penale.

Di norma si fa sempre generico riferimento alle false fatturazioni; occorre tuttavia operare un'importante distinguo tra operazioni oggettivamente inesistenti rispetto a quelle soggettivamente inesistenti.

Ciò in quanto, a seconda di quale dei due illeciti venga ipotizzato, sono totalmente differenti le conseguenze sull'onere probatorio - gravante in partenza sull'amministrazione - e le conseguenze sanzionatorie (si veda l'articolo sotto).

Mutuando le definizioni dalla normativa penale tributaria, per **fatture oggettivamente inesistenti** si intendono quelle riferite ad operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà. Si tratta di documenti che attestano un fatto (cessione di beni o prestazione di servizi) mai avvenuto. L'inesistenza può anche essere parziale, nel qual caso si tratta di sovrattatturazioni.

Sotto il profilo tributario, il costo è indeducibile (con effetti e sanzioni ai fini delle imposte dirette e dell'Irap) e l'Iva è indebitabile poiché si tratta di transazioni fittizie per le quali, secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito, manca il requisito della certezza.

Sul versante penale, la norma (articolo 2 Dlgs 74/00) punisce con la reclusione da 18 mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere

le imposte sui redditi o l'Iva, indichi in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi documentati da false fatture. Ne consegue che il momento consumativo è la presentazione della dichiarazione. A tal fine oltre a quella annuale (Unico e Iva) rilevano anche le altre dichiarazioni: operazioni intracomunitarie, operazioni straordinarie ecc. Sono invece esclusi dalla rilevanza penale i documenti che tecnicamente non sono definiti "dichiarazioni", stante l'impossibilità di un'estensione analogica della norma incriminatrice: è il caso, ad esempio, della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti aventi sede in paradisi fiscali, delle dichiarazioni di intento degli esportatori abituali che non contengono l'indicazione di elementi passivi, ma soltanto la volontà di acquistare in sospensione di imposta.

Le **fatture soggettivamente inesistenti** sono, invece, quelle riferite ad operazioni realmente avvenute, ma tra soggetti differenti rispetto a chi risulta indicato nel documento.

Spesso tale contestazione è mossa dall'amministrazione nelle ipotesi in cui il cedente o il prestatore non abbia una struttura

ideale per effettuare l'operazione o ancora quando, a seguito di alcune operazioni, i cedenti o i prestatori scompaiono e non adempiono ai principali obblighi fiscali (dichiarazione, versamento ecc.). In queste ipotesi l'acquirente spesso è ignaro delle violazioni commesse dal suo fornitore non potendo conoscere la sua correttezza fiscale. In tal caso, il fisco contesta l'indebita detrazione dell'Iva, poiché il relativo costo è comunque deducibile (purché realmente sostenuto) se inerente all'attività svolta.

Sotto il profilo penale, invece, non rilevano i tratti di fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti, poiché la pena resta in ogni caso la reclusione da 18 mesi a sei anni e solo se tali documenti sono indicati e quindi utilizzati nelle dichiarazioni presentate.

Da evidenziare però che, ai fini penali, nella fatture soggettivamente inesistenti, l'acquirente in genere non ha conseguito alcun beneficio fiscale (avendo detratto esattamente l'Iva che ha pagato) e pertanto occorre provare il suo effettivo coinvolgimento nella frode altrimenti viene meno l'elemento soggettivo del reato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vademecum della buona fede dell'acquirente

1. Accertamento esistenza società con cui si intrattengono rapporti commerciali (visure camerali, sito internet, ricerche presso altre banche dati commerciali)
2. Esistenza locali adibiti all'impresa, presenza di titolari e/o dipendenti
3. Conoscenza dell'interlocutore che opera a nome del cedente e del suo incarico professionale (amministratore, dipendente, collaboratore, intermediario, ecc)
4. Custodia dei contratti, mail, fax, corrispondenza relativi ai rapporti e delle eventuali contestazioni per inadempimenti o forniture non corrette
5. Provenienza delle fatture e della merce dal medesimo soggetto con cui si sono avuti i rapporti (salvo specifici usi commerciali)
6. Assenza di particolari e inusuali benefici nell'acquisto (prezzi in linea con il mercato, condizioni di pagamento similari, ecc)
7. Pagamenti tracciabili su conti intestati alla società cedente, prova dei trasporti, spedizioni o consegna dei beni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCAL VIEW

fiscalview@ilsol24ore.com

Nuovo regime per cassa paradigma di un sistema

MANCATE SEMPLIFICAZIONI E SCELTE AMBIGUE

di Dario Deotto

Il (presunto) **regime di cassa** per le **imprese minori** rappresenta un'ideale fotografia del sistema fiscale italiano.

Esiste un regime di determinazione del reddito d'impresa (articolo 66 del Tuir) che riguarda determinati soggetti cosiddetti "semplificati" (per effetto di quanto dispone l'articolo 18 del Dpr 600/1973, che disciplina un regime contabile, detto, appunto, semplificato).

A questo regime, a partire dal 2017, sono state apportate talune modifiche, che si vorrebbero di semplificazione, per avvicinare la determinazione del reddito a un criterio di cassa. Tale criterio, in base al dettato normativo, riguarda i ricavi e i proventi (si tralasciano, tanto riguardano casi marginali, i dividendi e gli interessi) e le spese sostenute. Apparentemente, risulterebbe davvero una semplificazione: ricavi e meno spese senza conteggiare le rimanenze. Il fatto è, però, che le poste che rilevano per cassa, alla conta dei fatti, risultano un fenomeno di tipo residuale. Questo perché la norma continua a richiamare, per alcune "voci", le regole previste per le imprese in contabilità ordinaria, per le quali si applicano (quasi sempre) le regole della competenza temporale. Così, citando le voci principali, per i "semplificati" continuano senz'altro a rilevare per competenza: minusvalenze, sopravvenienze passive, quote di ammortamento, canoni leasing (compreso eventuale maxi canone), perdite su crediti, accantonamenti quiescenza e previdenza, spese per prestazione di lavoro dipendente, oneri di utilità sociale, spese relative a più esercizi. Peraltro, ci sono anche componenti positivi di reddito che vanno per competenza. Si tratta: del valore normale dei beni assegnati/autocconsumati, dei proventi degli immobili patrimonio, delle plusvalenze e

delle sopravvenienze attive. La "beffa" è poi che, nell'ambito delle disposizioni che valgono per le imprese in ordinaria, vi sono poste che rilevano "per natura" per cassa, come i compensi agli amministratori, gli interessi di mora, gli oneri fiscali e contributivi (di cui all'articolo 99 del Tuir). Così, queste ultime voci rilevano senz'altro con il criterio di cassa anche per i "semplificati".

La conseguenza che si ricava è che, più che un regime semplificato, la determinazione del reddito delle imprese minori rappresenta un vero e proprio labirinto, nel quale occorre districarsi tra poste che rilevano per cassa e poste (probabilmente più numerose, a questo punto) che si determinano per competenza.

In tutto questo si aggiunge la creazione di tre regimi contabili "semplificati" nell'ambito dell'articolo 18 del Dpr 600/1973 che, stando alle prime indicazioni, si vorrebbero irrutualmente trasformare in regimi di determinazione dell'imposta al fine di avvalorare la previsione che l'opzione per il regime ordinario vale per tre anni (visto che per i regimi contabili le opzioni hanno durata annuale mentre sono triennali quelle relative all'imposta).

Così si ha la sensazione che questo regime condensa un po' tutte le contraddizioni del fisco italiano: dalla semplificazione che non ci sarà mai, se non si cambia alla radice il sistema, a prese di posizione che non fanno altro che alimentare complicazioni e ambiguità. Così come risulta assolutamente ambiguo definirlo un regime "di cassa": non lo è "per natura" visto che si tratta di un (complicatissimo) regime misto cassa/competenza e poi chi lo utilizzerà si avvarrà dell'opzione secondo la quale la registrazione Iva vale come incasso/pagamento. Chi "incassa" è solo la (ulteriore) perdita di credibilità del sistema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ripartizione. Strategie differenziate a seconda che siano contestate operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti

Contribuenti, attenzione ai fornitori

Laura Ambrosi

L'aspetto più delicato e dibattuto in tema di fatture false concerne la **ripartizione dell'onere della prova** sulla fittizietà dell'operazione.

Nell'ipotesi di documenti relativi ad operazioni contestate come **oggettivamente inesistenti**, secondo la giurisprudenza di legittimità, in linea con i principi della Corte di giustizia, è l'**amministrazione** che **deve provare** come la transazione commerciale oggetto della fattura non sia

mai stata posta in essere. A tal fine sono sufficienti anche solo presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

A questo punto il contribuente deve a sua volta dimostrare, con adeguata prova contraria, l'effettività dell'operazione. È il caso, ad esempio, della consegna/trasporto dei beni, della successiva rivendita a terzi, dell'esecuzione delle prestazioni, della conformità del corrispettivo stabilito e del pagamento eseguito.

Per le contestazioni sull'**ine-**

sistenza soggettiva, l'**amministrazione** ha l'**onere iniziale** di provare, anche in via presuntiva, l'interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale commessa a monte da altri soggetti. Compete quindi al contribuente dimostrare l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale ingenerato dalla condotta del cedente.

Intale contesto il contribuente non può limitarsi alla sola esibizione dei mezzi di pagamento o dei documenti contabili, trattan-

dosi di elementi normalmente regolari anche in capo a chi, partecipando alla frode, non vuole destare particolari sospetti.

Corte di giustizia e Corte di cassazione hanno fornito, in proposito, alcuni suggerimenti per la valutazione della sussistenza della buona fede dell'acquirente.

Innanzitutto, è necessario dimostrare che i rapporti siano intercorsi direttamente con l'impresa considerata "fittizia" ovvero con soggetti alla stessa riconducibili (mail, fax, lettere).

Occorrerà poi provare l'esistenza della sede sociale, di locali adibiti all'impresa, della presenza di titolari e/o dipendenti presso l'impresa ecc.

Infine, è utile dimostrare che l'acquirente non abbia ottenuto alcun vantaggio o beneficio economico dalla eventuale frode cui ha partecipato il venditore (beni a prezzi inferiori, ristorno di parte dei pagamenti per contanti, ecc.).

Sarà poi il giudice a valutare, dagli elementi prodotti, la buona fede dell'acquirente nel contesto illecito dell'operazione. In altre parole, secondo i giudici di legittimità, esiste un obbligo di dili-

genza sostanziale nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del cedente (esistenza, struttura operativa; capacità di fornire i beni), senza tuttavia pretendere un dovere di indagine. Dovrebbe quindi essere sufficiente (il condizionale è d'obbligo perché non mancano anche sentenze della Cassazione più rigorose che escludono tale possibilità) la valutazione di elementi obiettivi che non possono sfuggire ad un contraente onesto e ad un imprenditore mediamente accorto. Si pensi all'assenza di pubblicità o giro di affari, di una clientela qualificata ecc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI RENDIAMO SEMPLICE L'ATTIVITA'

Scopri di più su fatturaelettronica.zucchetti.it

SOFTWARE PER AZIENDE E PROFESSIONISTI

Scegli di scambiare **fatture elettroniche** non più solo con la PA, ma **anche tra aziende, partite iva e professionisti**, usufruendo di importanti vantaggi.

Nuovo servizio di FATTURAZIONE ELETTRONICA

VELOCIZI
il processo di fatturazione

RIDUCI AL MINIMO
le attività manuali e il rischio di errori

RISPARMI
tra 7,50€ e 11,50€ a fattura*

OTTIENI RIMBORSI IVA
più velocemente

ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

* Politecnico di Milano



I prossimi eventi in programma

Le nuove regole del pubblico impiego

**Contrattazione collettiva
Fabbisogni
Pubblico impiego e Art. 18
Procedimento disciplinare e assenteismo
Valutazione delle performance
Flessibilità contrattuali e stabilizzazione**

**Roma, 9 maggio 2017
Hotel Bernini Bristol**

**Milano, 16 maggio 2017
Carlton Hotel Baglioni**

Prof. Avv. **Alessandro Boscati** Università Statale di Milano, **Dott. Sergio Gasparri** ARAN, Prof. Avv. **Sandro Mainardi** Università di Bologna, **Dott. Pierluigi Mastrogiuseppe** ARAN, Avv. **Paolo Matteini** ARAN, Prof. Avv. **Domenico Mezzacapo** Sapienza Università di Roma, Prof. **Renato Ruffini** Università LIUC Carlo Cattaneo, **Dott. Valerio Talamo** Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Cons. **Vito Tenore** Corte dei Conti

Il processo di adeguamento alle nuove regole sulla privacy (Regolamento UE 2016/679)

**I soggetti coinvolti: titolare, responsabile, sub-responsabile e DPO
Milano, 11 maggio 2017**

**I diritti degli interessati e il loro esercizio
Milano, 25 maggio 2017**

**Il sistema documentale data protection e la gestione dei flussi di dati in paesi terzi
Milano, 8 giugno 2017**

**La valutazione di adeguatezza e la DPIA
Milano, 22 giugno 2017**

**Le misure tecniche-organizzative e gli obblighi in caso di data breach
Milano, 6 luglio 2017**

Grand Hotel et de Milan

Dott. Riccardo Acciai Garante per la Protezione dei Dati Personali, **Dott. Antonio Caselli** Garante per la Protezione dei Dati Personali, **Dott. Mario de Bernart** Garante per la Protezione dei Dati Personali, **Avv. Olga Sessa Sarli** Garante per la Protezione dei Dati Personali, **Avv. Chiara Agostini** R&P Legal, **Avv. Anna Cataleta** Windtre, **Prof. Avv. Alessandro Del Ninno** LUISS Guido Carli di Roma, **Avv. Francesca Gaudino** Baker & McKenzie, **Dott. Riccardo Giannetti** Inveco Certification Body, **Avv. Giovanni Guerra** Studio Legale Guerra-Ricchiuto, **Avv. Rosario Imperiali** Gruppo Imperiali, **Avv. Giangiacomo Olivi** DLA Piper, **Avv. Rocco Panella** Italian Compliance Forum, **Dott. Tommaso Sorbo** UniCredit, **Dott. Tommaso Stranieri** Data Protection Officer del Network Deloitte, **Avv. Rodolfo Zani** Studio Associato Servizi Professionali Integrati

I riflessi fiscali delle nuove regole sul bilancio

Disciplina a regime e gestione delle operazioni pregresse

**Milano, 17 maggio 2017
Grand Hotel et de Milan**

Dott. Francesco Bontempo* Agenzia delle Entrate, **Dott. Guerino Russetti*** Agenzia delle Entrate, **Prof. Giulio Andreani** Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, **Dott. Giovanni Barbagelata** Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci, **Avv. Gabriele Escalar** Salvini Escalar & Associati, **Dott. Angelo Garcea** Assonime, **Dott. Luca Rossi** Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci, **Dott. Alberto Trabucchi** SCGT Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria

* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza.

Bilancio las/lfrs

**Le novità e le criticità della semestrale 2017 e i progetti IASB
Milano, 18 maggio 2017**

Le problematiche specifiche:

**- lfrs 9 e lfrs 16 in ambito bancario e finanziario
Milano, 19 maggio 2017**

**- lfrs 15, lfrs 9 e lfrs 16 nel settore industriale e commerciale
Milano, 19 maggio 2017**

Carlton Hotel Baglioni

Dott.ssa Silvana Anchino* Consob, **Dott. Giorgio Alessio Acunzo** EY - ICHEC Management School of Brussels - Organismo Italiano di Contabilità, **Dott.ssa Francesca Amati** maggio EY, **Dott. Paolo Broggian** Mediobanca, **Dott. Francesco Caligiore** Assirevi, **Dott.ssa Chiara Del Prete** Mazars - EFRAG, **Dott. Tommaso Fabi** Organismo Italiano di Contabilità, **Dott. Emanuele Flappini** Mediobanca, **Dott. Alessandro Frera** Unicredit Leasing, **Prof. Giovanni Maria Garegnani** Università LUM Jean Monnet, **Dott. Francesco Grande** Cerved Group, **Prof.ssa Claudia Mezzabotta** Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - EFRAG - FEE, **Dott. Bruno Morino** TIM - Organismo Italiano di Contabilità, **Dott. Leonardo Piombino** Organismo Italiano di Contabilità, **Prof. Alberto Quagli** Università di Genova, **Dott. Marco Roberti Vittory** Intesa Sanpaolo, **Dott. Massimiliano Semprini** Deloitte, **Dott. Alessandro Turris** PricewaterhouseCoopers, **Dott. Orazio Vagnozzi** KPMG - Assirevi, **Dott. Marco Viola** Assilea, **Dott. Ambrogio Virgilio** EY - EFRAG

* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza. In attesa di autorizzazione.



Videoconferenza

Alcuni eventi saranno trasmessi anche in videoconferenza e potranno essere seguiti da qualsiasi personal computer o tablet con connessione internet.

Optime

Un brand di Paradigma SpA Tel. 011.0204111 • www.optime.it • info@optime.it

FISCO

Bilanci. L'impatto del decreto legislativo 139/2015 - Più informazioni anche in caso di «abbreviato»

Impegni e garanzie in nota integrativa

Indicazione necessaria dopo la soppressione dei conti d'ordine



Franco Roscini Vitali

Nota integrativa dei bilanci 2016 in molti casi da riscrivere. Il documento più complesso del bilancio è la nota integrativa che, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo 139/15, vede il debutto di nuove informazioni ed è, inoltre, interessata dalle novità relative a principi generali e criteri di valutazione.

Sono escluse dall'obbligo le microimprese se, in calce allo **statopatrimoniale**, riportano le informazioni relative a impegni e rapporti con gli amministratori. Innanzitutto, il nuovo articolo 2427 del Codice civile che detta il contenuto della nota integrativa precisa che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi: obbligo già anticipato dal principio contabile Oic 12 nella versione revisionata nel 2014.

Imprese e professionisti devono prestare attenzione quando utilizzano la prassi di intervenire direttamente sulle note redatte fino ai bilanci 2015: alcuni cambiamenti, come l'eliminazione della possibilità di iscriverne nell'attivo le spese di pubblicità, comportano cambiamenti anche formali nella titolazione dei paragrafi.

Cambiamenti sostanziali riguardano l'illustrazione delle voci che, fino ai bilanci 2015, costituivano i conti d'ordine, ora soppressi. Infatti, il nuovo numero 9 dell'articolo 2427 richiede un'informazione più comple-

ta relativa, oltre che a impegni e garanzie, alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale che riguardano situazioni nelle quali, in base a quanto prevede il principio contabile Oic 31, non è iscritto nello stato patrimoniale un Fondo per rischi e oneri, ma deve essere fornita adeguata informativa.

Questi obblighi riguardano anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata che devono illustrare anche gli impegni relativi a beni in leasing: infatti, per queste imprese non è prevista la redazione del prospetto dei beni detenuti a tale titolo.

Il successivo numero 13 prevede le informazioni riguardan-

IL PUNTO

I fatti avvenuti dopo la data del bilancio traslocano nella nota: aumenta la responsabilità di controllo per sindaci e revisori

ti importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali che sono particolarmente rilevanti data l'eliminazione della parte straordinaria del conto economico: inoltre, lo saranno anche ai fini fiscali, per esempio nell'ipotesi in cui sarà operata una variazione per rendere irrilevanti ai fini Irap le plusvalenze da trasferimenti di azienda o rami d'azienda.

Anche questo obbligo si estende alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata che, sino ai bilanci 2015, non illustravano nella nota integrativa i componenti straordinari.

Ampliata, per tutte le imprese, l'informativa dei rapporti con amministratori e sindaci che comprende eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi, precisando tasso d'inte-

resse, principali condizioni, importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Nella nota integrativa, poi, debbono le informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Si tratta di un ampliamento della previsione, sino ai bilanci 2015, contenuta nell'articolo 2428 relativo alla relazione sulla gestione, nel quale è abrogato il n. 5: pertanto, l'informativa "trasloca" nella nota integrativa, che è parte integrante del bilancio, e questo comporta sindaci e revisori una maggiore responsabilità di controllo. I fatti in questione, come precisa il principio Oic 29, sono quelli "nuovi" che riguardano situazioni non in essere alla data di riferimento del bilancio (per le imprese con esercizio ad anno solare, fatti intervenuti dopo il 31 dicembre).

Queste informazioni riguardano anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata che, sino ai bilanci 2015, non erano obbligate perché generalmente esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Per le imprese che detengono strumenti finanziari derivati l'articolo 2427-bis impone ulteriori informazioni relative al fair value degli stessi e alle relative modalità di valutazione. Inoltre, devono essere fornite le informazioni relative alle modalità di contabilizzazione delle variazioni di fair value, se imputate a conto economico o a patrimonio netto.

Infine, la nota integrativa è interessata anche dalle novità relative all'illustrazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre informazioni. Il documento deve contenere i dati sulle imprese sorelle e sugli accordi fuori bilancio

Rilevanti anche le «parti correlate»

In alcuni casi la nota integrativa deve contenere ulteriori nuove informazioni che riguardano situazioni non ricorrenti relative a **warrants** e **opzioni** (n.18 articolo 2427).

Inoltre, i nuovi numeri 22 quinquies e sexies dell'articolo 2427 riguardano le informazioni relative all'impresa che redige il **bilancio consolidato** di cui l'impresa fa parte, mentre il numero 22-septies è relativo alla proposta di **destinazione degli utili** o di **copertura delle perdite**.

Alcune nuove disposizioni, poi, comportano indirettamente ulteriori informazioni: è il caso, per esempio, dei rapporti tra le imprese del gruppo tra le quali sono comprese ora le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (imprese "sorelle").

Ulteriori informazioni riguardano le situazioni nelle quali non è applicata la valuta-

zione del costo ammortizzato a crediti, debiti e titoli.

Tuttavia, se il costo ammortizzato non è applicato in relazione a prestiti infruttiferi da parte di soci permane l'obbligo di informativa con riferimento alle operazioni con parti correlate non conclude a normali condizioni di mercato: obbligo che riguarda anche i bilanci redatti in forma abbreviata.

La nota integrativa, poi, deve illustrare eventuali accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (accordi "fuori bilancio"): è il caso, per esempio, di accordi che contengono obblighi di riacquisto soltanto

LE INTEGRAZIONI

Vanno indicate anche la proposta di destinazione degli utili o quella relativa alla copertura delle perdite

eventuali, nelle situazioni diverse da quella prevista dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativi alle operazioni con obbligo di retrocessione. L'obbligo, con alcune semplificazioni, riguarda anche i bilanci abbreviati.

Ulteriori informazioni riguardano situazioni nella quali è applicato il comma 4 dell'articolo 2423 che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi di tenuta della contabilità e con obbligo di illustrazione nella nota integrativa. La relazione al decreto 139/15 precisa che il principio consente di migliorare l'informazione fornita dal bilancio nei limiti in cui impedisce un'eccessiva proliferazione

Gli esempi

BILANCIO ABBREVIATO: CONTRATTI DI LEASING

La società Alfa srl, che redige il bilancio in forma abbreviata, ha stipulato due **contratti di leasing** relativi ad altrettanti macchinari. La società, non ha l'obbligo di includere nella nota integrativa il **prospetto** di cui al n. 22 dell'articolo 2427 del Codice civile, obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma completa, ma deve indicare l'importo dell'impegno derivante dai contratti di leasing in base a quanto richiede il n. 9

BILANCIO ABBREVIATO

La società Beta srl, ha iscritto nella voce D.3 del **passivo dello stato patrimoniale** un **debito verso soci** per un finanziamento di euro 400mila per il quale, in base alle condizioni pattuite, non corrisponde alcun interesse. La società non applica la valutazione al costo ammortizzato, in quanto redige il bilancio in forma abbreviata, ma fornisce l'informativa in relazione alle operazioni con parti correlate non conclude a normali condizioni di mercato

BILANCIO IN FORMA COMPLETA (ORDINARIO)

La società Rossi & C. Spa consegue ricavi relativi a **due attività** per i quali, negli esercizi precedenti, non ha mai indicato nella nota integrativa la ripartizione in quanto non significativa. La società può continuare a non fornire la **ripartizione dei ricavi**, anche se nel numero 10 dell'articolo 2427 non è più citato il riferimento alla "significatività" di tale ripartizione: infatti, il comma 4 dell'articolo 2423, introdotto dal decreto n. 139/15, prevede, quale principio generale, l'obbligo di informativa se "rilevante"

INFORMAZIONI SUI DERIVATI

La società Splendid Spa ha stipulato **contratti finanziari derivati** per coprirsi dal **rischio di prezzo** relativamente ad alcuni acquisti programmati altamente probabili di materie prime. Nella nota integrativa deve riportare l'informativa prevista dall'articolo 2427-bis del Codice civile, precisando con riferimento ai derivati: tipologia, fair value, modalità di valutazione, variazioni di valore imputate nel patrimonio netto (componente efficace della copertura) ed eventualmente quelle iscritte nel conto economico (componente inefficace della copertura)

F.R.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Warrants

● I warrants sono strumenti derivati molto simili a un'opzione che conferiscono al possessore una facoltà di acquisto (call) o di vendita (put) da esercitarsi entro una certa scadenza su una determinata attività sottostante e a un prezzo prefissato. I warrants possono circolare separatamente rispetto al titolo principale e possono essere negoziati sul mercato MTA. Si differenziano dalle opzioni per il fatto di essere un titolo (e non un contratto), per una maggiore durata e per la mancanza di un sistema di margini

INPGI

Editoria e crisi: decreto alle Camere senza applicazioni retroattive

Requisiti più stringenti per gli stati di crisi e per i prepensionamenti nell'editoria. È stato assegnato alle commissioni Lavoro e Bilancio della Camera per i pareri, lo schema di decreto legislativo del Governo che alza i requisiti per il prepensionamento dei giornalisti e che rivede le regole per gli stati di crisi, allineandole a quelle degli altri settori industriali (si veda il Sole 24 Ore del 18 marzo). Il testo non contiene le «disposizioni transitorie» presenti in un testo precedente, che, tra l'altro, disciplinavano l'applicazione retroattiva dei nuovi requisiti. Lo schema di decreto

legislativo modifica gli articoli 35 (integrazione salariale) e 37 (esodo e prepensionamento) della legge sull'editoria, la 416/1981. Il primo articolo introduce al decreto legislativo 148/2015 - ammortizzatori sociali - l'articolo 25bis «Disposizioni particolari per le imprese in crisi», ha un'operatività differita di tre mesi e per la disciplina degli stati di crisi rimanda a un successivo decreto interministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il secondo articolo, modifica il vecchio articolo 37 su esodi e prepensionamenti mentre il terzo abroga le vecchie norme.

FISCO E SENTENZE

Iva. L'agenzia delle Entrate aggiorna le istruzioni al modello TR che si presenta per recuperare le imposte

Compliance, rimborsi senza «pegno»

L'adesione al regime di assistenza esclude le garanzie sopra 30mila euro

Luca De Stefani

Chi aderisce al regime di “adempimento collaborativo” o al “programma di assistenza” realizzato dall'agenzia delle Entrate, non dovrà più presentare la fideiussione per i rimborsi Iva, superiori a 30mila euro, neanche se è un «contribuente a rischio». È questo il principale aggiornamento delle istruzioni al modello TR (approvate ieri dalle Entrate), che dovrà essere uti-

LA FACILITAZIONE

Per le compensazioni orizzontali non è necessaria l'apposizione del visto di conformità neanche per importi oltre soglia

lizzato il 2 maggio (il 30 aprile è una domenica e il primo maggio è festivo) per richiedere a rimborso il credito Iva del primo trimestre 2017. Le istruzioni hanno recepito anche l'innalzamento da 15mila a 30mila euro del limite per i rimborsi eseguibili senza visto di conformità, garanzie o altri adempimenti.

Per le richieste di compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, invece, continua a non essere necessaria l'apposizione del visto di conformità nel modello TR, neanche per importi superiori a 15mila o 30mila euro (circolare 42/E/2016).

Per i rimborsi Iva trimestrali (o annuali) di importo fino a 30mila euro (15mila euro fino al 2 dicembre 2016) non serve, né il visto di conformità, né il rilascio di particolari garanzie.

Per le richieste di rimborso Iva trimestrale di importo superiore a 30mila euro, da parte di contribuenti non a rischio (si veda l'articolo 38-bis, comma 4 del Dpr 633/1972), è necessario apporre il visto di conformità nell'istanza trimestrale (ovvero nella dichiarazione Iva annuale, se il rimborso riguarda il credito annuale) e non serve il rilascio della garanzia. Oltre al visto di conformità, serve anche una «dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà», attestante alcune particolari condizioni soggettive del contribuente (articolo 38-bis, comma 3 del Dpr 633/1972).

Infine, per i rimborsi Iva superiori a 30mila euro da parte di soggetti a rischio, non serve il visto di conformità, ma viene richiesta la garanzia, la quale deve avere una durata di tre anni dall'esecuzione del rimborso e deve essere prestata, alternativamente, sotto forma di fideiussione rilasciata da una banca (o da una impresa commerciale che agiudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità), di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione ovvero di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al

In sintesi

01 | LA COMPLIANCE

Chi aderisce al regime di “adempimento collaborativo” o al “programma di assistenza” realizzato dall'agenzia delle Entrate, non dovrà più presentare la fideiussione per i rimborsi Iva, superiori a 30mila euro, neanche se è un «contribuente a rischio». La previsione è contenuta nelle istruzioni al modello TR (approvate ieri dalle Entrate), che dovrà essere utilizzato il 2 maggio per chiedere a rimborso il credito Iva del primo trimestre 2017

02 | IL VISTO

Le istruzioni hanno recepito anche l'innalzamento da 15mila a 30mila euro del limite per i rimborsi eseguibili senza visto di conformità, garanzie o altri adempimenti

03 | COMPENSAZIONE

Nel caso di compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, invece, continua a non essere necessaria l'apposizione del visto di conformità nel modello TR, neanche per importi superiori a 15mila o 30mila euro (circolare 42/E/2016)

valore di borsa.

Nelle nuove istruzioni del modello TR, approvate ieri dall'agenzia delle Entrate, nel campo 3 del rigo TD8 sono previsti due nuovi casi di esonero dalla presentazione di questa garanzia. Si tratta dei contribuenti che hanno aderito al regime di “adempimento collaborativo”, previsto dagli articoli 3 e seguenti del Dlgs 128/2015 (codice 4) e di quelli che si avvalgono del “programma di assistenza” realizzato dalle Entrate, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 127/2015 (codice 5). Le stesse casistiche (rispettivamente con codice 2 e 3) sono state inserite anche nella colonna 4 (esonero da garanzia) della sezione 1 del quadro TE, dedicato alla liquidazione Iva di gruppo.

Per aderire al regime di “adempimento collaborativo”, il contribuente deve presentare all'agenzia il modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” (provvedimento 14 aprile 2016). Il “programma di assistenza” dell'agenzia delle Entrate è previsto dal 1° gennaio 2017 per gli esercenti arti e professioni, le imprese in contabilità semplificata (articolo 18, Dpr 600/1973) e limitatamente all'anno di inizio dell'attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi per la contabilità semplificata (articolo 5, decreto 4 agosto 2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenzia delle Entrate

Depositi, «tutela» in titoli o polizza

Roberta De Pirro

■ Estrazione di beni dai depositi Iva: resi noti i modelli per prestare la garanzia. Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 marzo 2017 viene messo l'ultimo tassello alla disciplina sull'estrazione dai depositi Iva di beni di provenienza extra-comunitaria introdotti in regime di libera pratica.

Secondo l'articolo 50-bis, comma 4 del Dl 331/93, come modificato dalla legge 225/16, il soggetto estrattore può, all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito, assolvere l'Iva con il meccanismo del reverse charge solo previa presentazione di garanzia. Quest'ultima non è necessaria se, in base all'articolo 2 del Dm 23 febbraio 2017, il soggetto che procede all'estrazione dei beni, possiede determinati requisiti di affidabilità, la cui sussistenza deve essere attestata con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità al modello approvato con il provvedimento del 24 febbraio 2017.

In assenza di questi requisiti, occorre presentare garanzia, con le stesse modalità previste per i rimborsi Iva di ammontare superiore a 30mila euro (articolo 38-bis, comma 5 del Dpr 633/72), in favore dell'ufficio dell'agenzia delle Entrate, per un importo corrispondente all'imposta dovuta. La garanzia deve avere una durata di sei mesi a decorrere dalla data di estrazione. Una copia deve essere consegnata al gestore del deposito all'estrazione dei beni.

Il provvedimento diffuso ieri fornisce due modelli di garanzia. Il primo riguarda la costituzione di un deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso un intermediario finanziario o una banca e deve essere compilato dall'intermediario. Il secondo consiste nel rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria e alla sua compilazione deve provvedere la società o banca che rilascia la garanzia. I modelli vanno consegnati alla direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente (soggetto che intende estrarre i beni dal deposito Iva). In ciascuno di essi si occorre indicare in che data avverrà l'estrazione dei beni nonché il valore complessivo in euro dell'estrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adempimenti. Verso l'opzione entro venerdì 31 marzo

L'e-fattura può evitare l'invio degli Intra acquisti

Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni

■ Definitive le procedure e i termini per la trasmissione dei dati Iva, sia con riferimento alle fatture che per le liquidazioni periodiche. Come anticipato ieri, è stato pubblicato, sul sito delle Entrate, il provvedimento con le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per l'invio dei dati delle fatture ai sensi dell'articolo 21 del Dl 78/2010 e dei dati delle liquidazioni di cui al successivo articolo 21-bis.

I contribuenti hanno quindi tutti gli elementi per procedere alla trasmissione dei dati. Con il provvedimento, infatti, vengono approvati in via definitiva il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche, precedentemente pubblicato in bozza (sive dal Sole 24 Ore del 22 e 23 marzo), le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l'invio.

Per le liquidazioni periodiche sono esonerati dall'invio della comunicazione coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche sempre che non perdano, nel corso dell'anno, le predette condizioni di esonero. Invece i contribuenti forfettari (nonché minimi), a differenza di quanto accade per i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, sono esonerati dall'obbligo di comunicazione in ogni caso; ciò anche se risulta-

no debitori di imposta per effetto di acquisti rientranti nel reverse charge. In questi casi, come previsto dalla circolare 10/E/2016, i forfettari adempiono al loro obbligo integrando la fattura rilasciata dal fornitore con l'aliquota dovuta e versando la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza essere obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale; pertanto anche in presenza di reverse charge non perdono i requisiti per l'esonero dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Il provvedimento del 27 marzo, inoltre, contiene le specifiche tecniche relative alla compilazione della comunicazione per l'invio dei dati delle fatture che, però, potranno essere adottate a decorrere dal 10 luglio 2017, mentre fino a quella data si potranno utilizzare le specifiche tecniche del provvedimento 182070/2016 relative all'invio dei dati su opzione. Ciò in quanto l'invio dei dati su opzione o per obbligo sono, nella sostanza, coincidenti.

Si ricorda che l'opzione per l'invio dei dati delle fatture, da esercitare entro il prossimo 31 marzo consente qualche “premio” quale ad esempio l'esonero dall'invio dei modelli Intra acquisti di beni e servizi che anche secondo Assonime (circolare 8/2017), sembra essere confermato per coloro che eserciteranno l'opzione. L'articolo 3 del Dlgs 127/2015 ha

previsto il venir meno dell'obbligo di presentazione dei modelli Intra relativi agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevuti per i soggetti che esercitano l'opzione per la trasmissione dei dati delle fatture e, qualora ne sussistano i presupposti, anche per la trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Poi, dal 1° gennaio 2017 l'articolo 4, comma 4, lettera b) del Dl 193/2016, ha previsto, per la generalità dei contribuenti, la soppressione della comunicazione dei modelli Intra relativi agli acquisti e alle prestazioni di servizi ricevuti.

Da ultimo, è intervenuta la conversione del decreto Milleproroghe (legge 19/2017) che ha, da un lato, ripristinato l'obbligo di invio dei modelli Intra per tutto l'anno 2017 e, dall'altro, ha spostato l'abolizione degli stessi al 1° gennaio 2018.

Nessuna modifica, ha interessato il Dlgs 127/2015 che, quindi, prevede ancora il venir meno dell'obbligo dei modelli Intra acquisti per coloro che esercitano l'opzione entro il prossimo 31 marzo. Rimane l'obbligo della comunicazione dei dati Intra statistici per i contribuenti con obbligo mensile. Secondo tale interpretazione, l'esonero dall'invio dei modelli Intra costituisce un significativo elemento da prendere in considerazione per valutare l'esercizio o meno dell'opzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. La proroga dei termini di accertamento non prolunga la garanzia

Per la durata della fideiussione fa testo l'accordo fra le parti

Laura Ambrosi

■ La proroga dei termini di accertamento dell'amministrazione finanziaria, non si riflette automaticamente sulla durata della fideiussione rilasciata per un rimborso Iva. A fornire questo chiarimento è la Corte di Cassazione con l'ordinanza 7884 depositata ieri.

Ma partiamo dai fatti. Una società richiedeva un rimborso Iva

La compagnia assicurativa conveniva in giudizio l'agenzia delle Entrate, ritenendo che la polizza fosse già scaduta quando era stata escussa la somma. Nel contratto, infatti, la scadenza era fissata nel 10 gennaio 2007, mentre l'ufficio aveva escusso le somme il 20 dicembre 2007. L'amministrazione, sul punto, si difendeva rilevando che la scadenza della fideiussione era legata alla decadenza del potere di accertamento, con la conseguenza che la proroga di due anni introdotta, aveva di fatto efficacia anche per la garanzia.

Il Tribunale accoglieva la domanda condannando l'agenzia al risarcimento delle somme, ma la decisione veniva integralmente riformata in grado di appello. In particolare, la Corte riteneva evidente la comune volontà dei contraenti (compagnia assicurativa e agenzia delle Entrate) di mantenere in vita la garanzia per tutto il tempo necessario affinché l'ufficio potesse esperire i propri accertamenti. La compagnia assicurativa ricorreva così in Cassazione lamentando un'errata interpretazione dell'ordinanza.

I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso della società,

MASSIMA

La polizza fideiussoria di cui all'articolo 38 bis del Dpr 633 del 1972 stipulata al fine di garantire, a favore dell'amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate al contribuente in sede di proceduradi rimborso anticipato dell'Iva, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell'imposta. Ne consegue che, ove una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell'imposta in favore dell'amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione. Corte di cassazione, ordinanza n. 7884/2017 depositata il 26 marzo 2017

hanno innanzitutto rilevato che la finalità della polizza fideiussoria è di garantire all'amministrazione finanziaria l'immediato recupero di eventuali rimborsi, che in occasione di un successivo approfondito esame della richiesta, risultino in tutto o in parte non dovuti. Si tratta, però, di un contratto autonomo di garanzia, con il quale il garante (la compagnia di assicurazione) nell'esercizio della sua attività professionale e liberamente valutando il relativo rischio, assicura l'amministrazione finanziaria a prescindere da ogni altra questione. La durata di tale contratto è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell'imposta.

La Corte di cassazione ha rilevato che, nella specie, la scadenza della polizza era stata fissata in precisi termini consensuali definiti, non essendo stata più genericamente collegata alla decadenza dei poteri per l'accertamento tributario. Non c'era quindi alcuna deroga che consentisse una proroga tacita della scadenza. In ogni caso, poi, la Cassazione ha affermato che non è “pensabile” la durata a tempo imprecisato di un'obbligazione di garanzia.

In conclusione, quindi, in assenza di una specifica previsione contrattuale, l'eventuale proroga dei termini di accertamento non si riflette anche sulla durata della polizza fideiussoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanziamenti. Il caso affrontato nella risoluzione 39/E

Con la rinuncia alla cessione il credito va erogato al cedente

■ Se dopo la cessione del credito Iva il cessionario dello stesso comunica all'amministrazione finanziaria la “rinuncia” della cessione ovvero la sua risoluzione automatica, il credito Iva deve essere erogato al contribuente cedente e non al cessionario. Sono queste le conclusioni dell'agenzia delle Entrate nella risoluzione 28 marzo 2017, n. 39/E, con la quale è stato trattato il caso in cui,

dopo la notifica all'Agenzia dell'atto di cessione del credito Iva ad una banca (a garanzia di somme erogate a titolo di finanziamento dal cessionario alla cedente del credito Iva), il cessionario ha comunicato all'Ufficio la volontà di rinunciare alla cessione del credito (perché presumibilmente il contribuente cedente aveva estinto il proprio finanziamento, prima dell'erogazione del rimborso da parte delle Entrate).

Si tratta di un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, frequente nella prassi bancaria, che viene sottoscritto per garantire un finanziamento da erogare al contribuente cedente. In questo contratto è previsto che il credito Iva venga automaticamente trasferito al cedente in caso di rimborso del finanziamento.

La cessione del credito Iva, quindi, è accessoria al finanziamento, viene notificata all'amministrazione finanziaria ed è opponibile nei confronti di quest'ultima (articoli 43-bis, comma 3, Dpr 602/1973 e 1, comma 4, Dm 384/1997).

Il contribuente ha chiesto all'Agenzia, se fosse valida la clausola del contratto di cessione in cui il cessionario acconsentiva che le somme pagate dall'amministrazione finanziaria, a titolo di rimborso del credito Iva, fossero versate su un apposito conto corrente intestato al contribuente cedente. La risposta è stata positiva, in quanto vi ha acconsentito lo stesso cessionario e si tratta di «una mera modalità di incasso del rimborso, la cui titolarità, tuttavia, resta in capo» al cessionario.

Infine, è stato chiesto se l'eventuale atto di rinuncia alla cessione del credito da parte del cessionario possa produrre o meno effetti nei confronti dell'amministrazione. Per l'Agenzia questa “rinuncia” consiste, in sostanza, nella risoluzione del contratto di cessione del credito a seguito del pagamento, da parte del cedente, del debito garantito. Non si ha quindi una seconda cessione del

credito, che sarebbe vietata dall'articolo 43-bis, comma 1, Dpr 602/1973 (si veda anche la Cassazione 17 giugno 2016, n. 12552). Si realizza, invece, la perdita di efficacia della cessione originaria, con il “ritrasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario”. Per le Entrate, quindi, con la comunicazione all'Agenzia della “rinuncia” da parte del cessionario alla cessione del credito (ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica), il rimborso del credito Iva deve essere erogato al contribuente cedente e non al cessionario. Questa “rinuncia”, come per la cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e va comunicata alle Entrate e al concessionario mediante notifica (articoli 69, Rd 18 novembre 1923, n. 2440).

Invece, si è in presenza di una doppia cessione, vietata dall'articolo 43-bis, comma 1, Dpr 602/1973, in caso di cessione del contratto di finanziamento ad un soggetto terzo con la conseguente automatica e ulteriore cessione del credito Iva.

L.D.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SCOPRI IL NUOVO NUMERO DI

24HOURS

Il tempo come non lo avete mai letto

La tradizione. I personaggi. Le ultime novità. Le innovazioni. 24HOURS si presenta con una veste grafica rinnovata e più ricca di contenuti. Un modo nuovo di raccontare l'arte dell'orologeria. Il modo migliore per essere sempre aggiornati.

GRUPPO 24 ORE

IN EDICOLA



24HOURS

Hublot

Performance e tradizione

Performance and tradition

Grafica — Illustrazione: Marta Signori

FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Legge sul «dopo di noi». Le Entrate in risposta a un interpello riconoscono la soggettività tributaria dello strumento «autodichiarato»

Trust al figlio disabile, prelievo ridotto

Tassazione Ires sull'istituto e non sulla persona fisica con aliquote Irpef progressive

Gabriele Sepio

Il trust autodichiarato istituito dal genitore a favore del proprio figlio affetto da disabilità grave è fiscalmente operativo. Quindi la tassazione ai fini delle imposte dirette ricade sul trust e non sulle persone fisiche (disponente-beneficiario). Di fatto, si realizza un prelievo più leggero perché si applica l'Ires (27,5% e dal 1° gennaio 2017 al 24%) piuttosto che la tassazione progressiva Irpef. È l'effetto di quanto riconosciuto dalla direzione centrale Normativa delle Entrate nella risposta all'interpello 954/909-2016, la prima assoluta riferita a un trust istituito in base all'articolo 6 della legge 112/2016 sul «Dopo di noi».

Il riconoscimento del trust autodichiarato ha trovato nel corso del tempo diversi ostacoli sia nella prassi (circolare 61/E del 2010) sia nella giurisprudenza (Cassazione 3886/2015) che, in diverse occasioni, ne ha dichiarato la nullità proprio a causa della coincidenza soggettiva tra disponente e trustee. Questo aspetto, stando ad alcune recenti pronunce, farebbe venire meno il tratto caratteristico dell'istituto, ovvero il trasferimento dei beni a un soggetto terzo rispetto al disponente, al fine di destinarli al perseguimento dell'interesse programmatico.

Alla base di molte decisioni che hanno sancito la nullità dei trust autodichiarati vi era spesso la mancanza di un reale spossamento con la presenza di trust istituiti al solo fine di frapponere

uno schermo giuridico tra disponente e creditori. Tuttavia quando l'interesse perseguito è meritevole di tutela, l'immediata azione tra disponente e trustee può rivelarsi particolarmente opportuna. Così nel caso oggetto di interpello in cui il genitore/disponente trasferisce beni a favore del proprio figlio disabile beneficiando dell'esenzione dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali prevista dalla legge 112/2016. Appare del tutto ragionevole che, in questa circostanza, il genitore voglia rivestire anche il ruolo di trustee. Conoscendo meglio di chiunque altro i bisogni e le modalità per assistere il figlio/beneficiario sarà in grado legittimamente di occuparsi, fin-

ché in vita, del patrimonio conferito in trust allo scopo di assicurare cure e assistenza anche dopo la morte di entrambi i genitori.

Come evidenziato dall'Agenzia in questo caso, il trust autodichiarato funge naturalmente allo scopo prefissato e deve «considerarsi fiscalmente operativo, ai fini delle imposte dirette». Peraltro sotto questo ultimo punto di vista il soggetto disabile, a differenza di quanto avviene ai fini delle imposte indirette, non può definirsi formalmente beneficiario dei beni in trust quanto dell'assistenza che rappresenta lo scopo esclusivo perseguito dal disponente. Si tratta di un **trust opaco** (quindi con una propria soggettività tributaria), con la conseguenza che i redditi non possono essere tassati in capo al beneficiario ma direttamente in capo al trust, il quale, in virtù del carattere assistenziale, non può che configurarsi come **non commerciale**.

L'introduzione della legge sul «Dopo di noi» e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali per i trust a favore di persona disabili riaprono la questione legata ai trust autodichiarati evidenziando la necessità di privilegiare la sostanza dell'operazione e la reale finalità perseguita. Analoghe considerazioni dovrebbero trovare spazio per il riconoscimento della soggettività tributaria di trust autodichiarati anche con finalità diverse rispetto all'assistenza di soggetti svantaggiati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del **Fisco**

LE PAROLE DEL NON PROFIT

Associazioni, per il regime agevolato il limite di ricavi passa da 250mila a 400mila euro

Più spazio al non profit. Sul «Quotidiano del Fisco» debutta una nuova rubrica dedicata al terzo settore dal titolo «Le parole del non profit».

di **Marta Saccaro**

«periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017». Visto l'incremento del limite di ricavi è verosimile ritenere che si allargherà sostanzialmente la platea dei soggetti che sceglieranno il regime speciale che, si ricorda, consente il versamento forfettario dell'Iva e

delle imposte dirette.

Quello della legge 398/1991 è un regime speciale - sostitutivo ai regimi ordinari in relazione alle regole di determinazione delle imposte e di adempimenti contabili - riservato a:

- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni senza fini di lucro;
- pro-loci;
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

A questo elenco devono poi essere aggiunte le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTENZIOSO

Dichiarazione di terzi con valore limitato all'interno del processo tributariodi **Emilio de Santis**

La facoltà di produrre in giudizio la dichiarazione resa da un terzo ha un valore probatorio limitato a quello degli elementi indiziari, i quali non sono idonei a

costituire, da soli, il fondamento della decisione ma possono concorrere a formare il convincimento del giudice. Ad affermarlo è la sentenza 7271/2017 della Cassazione, nell'accogliere il ricorso delle Entrate contro la pro-

nuncia d'appello. Quest'ultima era stata chiamata a pronunciarsi nuovamente, a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 3096/2011.

In precedenza la stessa Ctr, ribaltando la decisione di primo grado, aveva accolto un ricorso del contribuente contro gli accertamenti relativi agli anni 1998-2001.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:

quotidianofisco.ilsole24ore.com**Ctp Roma.** Nel caso di trasformazione non scatta la tassazione per donazione perché non c'è arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità

Niente imposte se la Srl diventa un trust

Angelo Busani

Elisabetta Smaniotto

No all'imposta di donazione nel caso di trasformazione di una Srl in un trust: è quanto deciso dalla Ctp di Roma nella sentenza n. 1836 del 26 gennaio 2017. La giurisprudenza prende in esame la tassazione dell'inusuale atto di trasformazione di società in un trust: il Fisco aveva preteso il pagamento dell'imposta di donazione, in quanto imposta ritenuta applicabile al vincolo di destinazione che origina quando si istituisce un trust, mentre la Ctp ha dunque deciso che la trasforma-

zione di una Srl in un trust «integra una trasformazione eterogenea, in cui la modifica soggettiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici non determina l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità che costituisce il fondamento dell'imposta di successione e donazione, ma solo una regressione del soggetto giuridico proprietario dei beni (il «beneficiario»), senza che vi sia un trasferimento a terzi».

Dopo aver svolto questa considerazione, la Ctp poi richiama la Cassazione n. 21614/2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 ottobre 2016)

nella quale è stato affermato (invertendosi la precedente giurisprudenza di legittimità, sentenze n. 4482/2016, 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015) che l'incremento patrimoniale si verifica quando il trustee devolve il patrimonio del trust ai beneficiari non quando determinati beni vengono vincolati in trust, con la conseguenza che l'atto di istituzione del trust dovrebbe essere tassato con le sole imposte in misura fissa (di registro e, se oggetto di vincolo siano beni immobili, ipotecarie e catastale) e non con l'imposizione proporzionale cui si dovrebbe in-

vece dar corso se si ritenesse applicabile l'imposta di donazione.

La sentenza è dunque assai interessante, almeno sotto due rilevanti aspetti. Da un lato, perché dà per scontata la percorribilità della trasformazione di una società commerciale in un trust, materia parecchio complicata sia per il fatto che l'unico precedente giurisprudenziale conosciuto in materia (Tribunale di Sassari, 13 luglio 2010) si è espresso negativamente, sia per il fatto che è ben controversa l'estensibilità analogica della disciplina della trasformazione cosiddetta «eterogenea» di cui al-

l'articolo 2500-septies del Codice civile a casi che detta norma non prevede: infatti, le ipotesi testuali in cui la trasformazione eterogenea è ammessa sono solo quelle in cui la società di capitali si trasforma in consorzi, società consortili, società cooperative, comunità di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

D'altro lato, perché la trasformazione di una società in trust richiede una riflessione in ordine ai due «stadi» che tale operazione percorre: prima, infatti, c'è la trasformazione societaria, che è bensì un'operazione normalmente da qualificarsi in termini di neutralità (e, quindi, non suscettibile di imposizione indiretta in misura proporzionale) ma che potrebbe sollecitare considera-

INTERVENTO

I commercialisti a Napoli sono «lievito» per il volontariato

di **Vincenzo Moretta**

Capita spesso che si pensi ai professionisti come a un'entità a parte, totalmente avulsa e slegata dal territorio e dalla realtà circostante. Non c'è niente di più sbagliato, e uno degli esempi arriva proprio dalla categoria che rappresento a Napoli, i dottori commercialisti e gli esperti contabili. Da anni, infatti, la professione ha intrapreso una svolta che da un lato la sta portando a essere sempre più presente all'interno dei tavoli istituzionali ma, soprattutto, dall'altro sta contribuendo alla creazione di iniziative utili per il territorio e per la cittadinanza. Non bisogna dimenticare, infatti, che il commercialista non è un semplice professionista della contabilità, ma rappresenta un vero e proprio trait d'union tra le istituzioni e le imprese e i cittadini, insomma i contribuenti. Un ruolo da intermediari che viene evidenziato dai tanti incontri che i commercialisti realizzano da tempo con le imprese, l'agenzia delle Entrate ed Equitalia: tavoli tecnici finalizzati a discutere e risolvere i problemi dei vari interlocutori, cooperando e individuando la giusta soluzione.

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli in questi anni si è reso protagonista di numerose iniziative a supporto della cittadinanza, e lo ha fatto in sinergia con realtà importanti della città e della provincia. Riteniamo che, mai come in questi anni di crisi economica, la società civile debba collaborare e mostrarsi unita per offrire le proprie competenze e il proprio aiuto a chi vive situazioni di difficoltà, ai nostri giovani e in generale a tutta la cittadinanza. Le categorie professionali rappresentano il nervo della società, pertanto devono partecipare alla sua crescita e creare le condizioni migliori per una convivenza civile.

Uno di questi esempi può essere rappresentato dai centri di ascolto a cui l'Ordine dei commercialisti ha dato vita all'interno delle parrocchie grazie alla collaborazione con la Curia di Napoli. Un percorso comune incentrato su una serie di iniziative dal grande impatto sociale che ha portato all'apertura di consulenze gratuite nei decanati in cui è suddivisa la chiesa napoletana. Un modo per venire incontro a chi necessita, in un periodo di crisi, di avere un supporto consulenziale indipendente, e di offrire quindi un aiuto professionale partendo dal basso. La collaborazione tra la Curia di Napoli e l'Ordine dei commercialisti va avanti ormai da tempo e è la dimostrazione che quando le diverse realtà del territorio lavorano insieme possono realizzare qualcosa di buono a favore della comunità e delle classi sociali più bisognose. Soprattutto, è risultato vincente il progetto di dividere la città metropolitana in microterritori e cioè mettere insieme la parrocchia, il commercialista e la scuola e farli dialogare per il bene dei cittadini.

Ancora, la realizzazione di un protocollo d'intesa con la Prima Municipalità partenopea ha rappresentato un passo avanti decisivo verso i cittadini ed i contribuenti che possono finalmente usufruire di uno sportello di consulenza illustrando a un professionista i quesiti fiscali tributari. Secondo quanto previsto dall'accordo, i commercialisti forniscono ai cittadini consigli a titolo di puro volontariato e gratuito. Anche questo progetto va avanti ormai da tempo e si è consolidato come un importante momento di sinergia tra professioni e istituzioni al servizio della cittadinanza.

Le iniziative non finiscono qui: al centro dell'azione dell'Ordine ci sono anche i giovani. L'intesa con la direzione regionale del ministero dell'Istruzione ha permesso infatti di coinvolgere centinaia di studenti che possono fare una prima esperienza all'interno degli studi professionali napoletani e in alcune delle piccole e medie imprese presenti in Campania. Un grande passo in avanti, che ci permette di abbattere le barriere che separavano gli studenti dalle categorie professionali. L'obiettivo finale è favorire la formazione di competenze professionali aggiornate capaci di rispondere alle esigenze della pubblica amministrazione. In questo modo i ragazzi hanno modo di studiare la professione, una cosa che non troveranno in alcun libro di scuola, e intravedere il futuro attraverso una riflessione saggia e guidata, con obiettivi ben precisi.

Presidente Odcec Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TV A CURA DI LUIGI PAINI

Italian sound

21.15 | **SKY ARTE**
Con Manuel Agnelli (nella foto)

DA NON PERDERE

21.10 | **RAI STORIA**
Argo
Il tema del tradimento, da Giuda ai giorni nostri: conduce Valerio Massimo Manfredi.

21.25 | **RAI 5**
Mr Dynamite
Cantante, musicista, compositore, ballerino e attore: ritratto del mitico James Brown (1933-2006).

ATTUALITÀ

20.55 | **NAT GEO**
Terremoto
Si possono prevenire i terremoti? Ecco le più recenti risposte della scienza.

22.10 | **RAI STORIA**

I diari della Grande guerra
Vite di uomini e donne di tutta Europa travolte dal Primo conflitto mondiale; con Carlo Lucarelli.

SPETTACOLO

21.05 | **SKY CULT**
E ora dove andiamo?, di Nadine Labaki, con Layla Hakim, Francia 2011 (110'). Cristiani e musulmani fianco a fianco in un villaggio libanese. Durerà?

21.15 | **PREMIUM CINEMA**
Peréz., di Edoardo De Angelis, con Luca Zingaretti, Italia 2014 (94'). Legami pericolosi: un avvocato si avvicina a un capo camorrista.

RADIO 24

Tutto in 60 minuti

13.00 | **EFFETTO GIORNO**
Il punto a metà giornata sulle notizie italiane ed estere. Di Simone Spetia (foto)

Frequenze: **800-080408**
Per intervenire alle trasmissioni: **800-240024** SMS **349-2386666**
I Gr possono essere ascoltati anche su: **www.radio24.it**

6.15 | America 24 di Mario Platero
6.30 | 24 mattino - L'Italia si desta di Alessandro Milan
7.00 Gr 24
7.20 In primo piano

8.15 | 24 mattino - Attenti a noi due
di Oscar Giannino e Alessandro Milan

9.05 | Mix 24
di Giovanni Minoli
9.05 Dentro la notizia
9.30 Bolle e salami
10.05 I gialli della storia

9.05 Mix 24
BREXIT. È DIVORZIO TRA LONDRA E BRUXELLES
La data fatidica è arrivata, oggi Londra attiverà l'articolo 50 del Trattato di Lisbona dando inizio così all'iter ufficiale di uscita dall'Unione Europea. Gli equilibri si ridisegneranno, chi comanda oggi il mondo? Ne parliamo con Lucio Caracciolo (foto), direttore di Limes e Alberto Negri inviato del Sole 24 Ore

10.30 | Cuore e denari di N. Carbone e D. Rosciani
12.05 | Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti
13.00 | Effetto giorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spetia
13.45 America 24 di Mario Platero
14.05 | Tutti convocati di Carlo Gentà e Pierluigi Pardo
15.30 | Il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri
16.30 | La versione di Oscar di Oscar Giannino

17.05 | Focus economia di Sebastiano Barisoni
18.30 | La zanzara di Giuseppe Cruciani
20.55 | Smart city di Maurizio Melis
21.00 | Effetto notte, le notizie in 60 minuti di Roberto Giordano
22.05 | Focus economia R
23.05 | Mix 24 R

GR24: all'ora **STRADE IN DIRETTA:** ai 15° e ai 45° **BORSE IN DIRETTA:** alla mezz'ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TEMPO

www.ilsole24ore.com/meteo

Oggi

BBmeteo.com

* ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 07:07 ▼ 19:47 | Roma ▲ 06:56 ▼ 19:32



Domani

* ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 07:05 ▼ 19:49 | Roma ▲ 06:55 ▼ 19:33



Temperature

Italia	OGGI	DOMANI	Europa	OGGI	DOMANI	Parigi	OGGI	DOMANI
Ancona	7 16 11 17	7 17 11 17	Atene	7 17 11 17	7 17 11 17	Stoccolma	7 17 11 17	7 17 11 17
Bari	9 17 11 18	9 17 11 18	Berlino	8 15 19 16	8 15 19 16	Tirana	11 20 13 22	11 20 13 22
Bologna	6 21 8 22	6 21 8 22	Bruxelles	8 16 10 20	8 16 10 20	Vienna	17 19 8 17	17 19 8 17
Cagliari	9 18 8 20	9 18 8 20	Bucarest	7 20 9 20	7 20 9 20	Zurigo	13 19 4 19	13 19 4 19
Firenze	4 23 6 24	4 23 6 24	Copenaghen	5 8 10 10	5 8 10 10	Hong Kong	18 25 19 24	18 25 19 24
Genova	11 17 12 18	11 17 12 18	Dubino	9 16 10 15	9 16 10 15	Los Angeles	14 28 10 24	14 28 10 24
Milano	9 22 10 23	9 22 10 23	Francoforte	6 18 16 20	6 18 16 20	New Delhi	24 40 24 40	24 40 24 40
Napoli	8 18 10 19	8 18 10 19	Istanbul	2 18 4 19	2 18 4 19	New York	15 1 14	15 1 14
Roma	12 16 13 18	12 16 13 18	Lisbona	9 21 10 20	9 21 10 20	Rio de Janeiro	19 26 18 27	19 26 18 27
Palermo	6 20 8 22	6 20 8 22	Londra	10 15 11 18	10 15 11 18	Singapore	27 29 27 29	27 29 27 29
Torino	7 22 9 23	7 22 9 23	Madrid	3 20 6 23	3 20 6 23	Tokyo	13 3 15	13 3 15
Venezia	6 21 8 18	6 21 8 18	Mosca	-4 -0 -6 -0	-4 -0 -6 -0	Ulaanbaatar	13 3 15	13 3 15
Sole	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Coperto	Pioggia	Temporali	Neve	Debole	Moderata
							Caldo	Mosso
								Agitato

Lotto	Estrazione del 28/03/2017	SuperEnalotto	Combinazione vincente
Nazionale	30 40 50 20 56	3 6 20 54 72 90 Jolly 71	Numero Superstar 71
Bari	55 70 58 20 78	Montepremi	3.861.280,80€
Cagliari	79 12 57 2 33	6 punti	-
Firenze	82 47 65 63 30	5+1	-
Genova	2 1 82 85 71	5 punti	8 20.271,73€
Milano	34 31 10 65 23	4 punti	1.113 147,19€
Napoli	90 49 74 24 77	3 punti	34.986 14,17€
Palermo	80 29 53 81 15	2 punti	421.898 5,00€
Roma	77 18 86 79 73	5 stella	-
Torino	80 18 42 37 65	4 stella	5 14.719,00€
Venezia	34 86 47 7 40	3 stella	113 1.417,00€
		2 stella	1.756 100,00€
		1 stella	9.124 10,00€
		0 stella	17.466 5,00€

100 SECONDI

24 ORE IN 100 SECONDI

“I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24ORE”, il programma che parla dell'economia tanto quanto l'economia parla di te, per aiutarti a capire il mondo che fa parte del tuo quotidiano.

Dal lunedì al venerdì alle 9:00 e alle 17:00, seguilo su Radio 24 e RDS, o guarda online i video delle puntate su **radio24.it** e **rds.it**

RDS **Radio 24** **24 ORE**

Info su **www.rds.it**, **www.radio24.it** e **www.ilsole24ore.com**

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Controlli. Il personale dell'Inl di provenienza ministeriale, Inps o Inail non può «scambiarsi» le aree di intervento

Ispettori con autonomia ridotta

In caso si riscontrino irregolarità fuori «competenza» parola agli altri uffici

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

■ Gli ispettori di Inps e Inail, qualora in fase di primo accesso accertino violazioni di disposizioni normative in materia lavoristica, ne dovranno dare informazione all'Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) per procedere a un unico verbale di accertamento.

È quanto, in sintesi, dispone l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la **lettera circolare 103/2017** del 27 marzo per dare una prima piena operatività dell'attività del l'Ispettorato stesso su due punti essenziale: l'**attività di polizia giudiziaria** (Pg) svol-

ta dagli ispettori provenienti dall'Inps e dall'Inail, nonché lo **scambio di informazioni** per quanto concerne gli accertamenti che abbiano a oggetto anche ipotesi di **violazioni in materia lavoristica oltre che in materia assicurativa e previdenziale**.

In merito alla prima ipotesi, riferita all'attività di polizia

LE CONSEGUENZE

Il datore di lavoro rischia di veder raddoppiare i tempi di definizione dell'ispezione quale conseguenza del doppio intervento

giudiziaria, la nota dell'Inl rivela che, in base all'attuale ordinamento, salvo eventuale delega da parte della stessa autorità giudiziaria, l'attività di polizia nell'ambito degli accertamenti in materia lavoristica e previdenziale/assicurativo, in conseguenza della quasi totale depenalizzazione, «appare assolutamente residuale». In ogni caso sulla materia sarebbe già stato avviato uno specifico percorso formativo.

Tuttavia, con particolare riferimento proprio agli ispettori di provenienza Inps e Inail, gli accertamenti di questi ultimi normalmente

sono finalizzati al riscontro di specifiche fattispecie di violazione, orientati nella materia previdenziale e assicurativa, al fine di verificare il rispetto dei relativi obblighi nei confronti dei rispettivi istituti. Ne può seguire la contestazione e notificazione degli eventuali corrispondenti illeciti amministrativi per i quali gli ispettori risultano già competenti.

Comunque la limitazione di tale campo di intervento dovrà essere oggetto di debita annotazione sul relativo verbale conclusivo di accertamento, richiamando espressamente la materia assicurati-

va/previdenziale di propria competenza.

Qualora, invece, nel corso dell'accertamento emergano irregolarità di natura lavoristica relativi, ad esempio, avviamento al lavoro, riposo, occupazione irregolare di minori e di lavoratrici madri, l'ispettore di provenienza Inps o Inail non chiederà il verbale di accertamento, ma ne darà informazione all'Ispettorato territoriale del lavoro per l'eventuale definizione congiunta del verbale stesso.

Analoga procedura dovrebbe avvenire in caso di situazioni opposte, per cui l'ispet-

tore del lavoro, che in corso di accertamento in materia lavoristica abbia motivo di ritenere la presenza di irregolarità anche in materia contributiva, paradossalmente dovrebbe sospendere l'accertamento in attesa di completarlo con il collega dell'Inps.

Tralasciando il raddoppio dei tempi della definizione dell'ispezione, con notevole danno anche nei confronti dell'imprenditore, è vero anche che l'ispettore del lavoro ha già la competenza e la conoscenza della materia assicurativa e previdenziale sin dall'origine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esodi. Sarà l'Inps a calcolare l'impatto dell'orario ridotto

Isopensione, part time automatico

Antonello Orlando

■ Mentre sale l'attesa per i decreti attuativi dell'Ape, con il **messaggio 1360/2017 l'Inps** ritorna sull'**isopensione**, un altro strumento di avvicinamento al traguardo pensionistico.

In aggiunta alle istruzioni già diffuse con la circolare 119/2013, a proposito della contribuzione figurativa correlata, il messaggio ricorda lo sdoppiamento di metodologia di calcolo per gli esodi che si collocano prima e dopo maggio 2015. Infatti la retribuzione media mensile sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati è determinata in analogia al metodo in uso per l'indennità di disoccupazione, quindi per gli esodi avvenuti prima del 1° maggio 2015 con media biennale (come

per l'Aspi), da maggio 2015 con media quadriennale (come per la Naspi). Tale informazione sarà esposta nel flusso uniemens nell'elemento "Qualifica", specificando uno dei due codici (T o V) per domande di esodo precedenti o successive al 1° maggio 2015.

Inps specifica che gli algoritmi delle procedure interne per l'accredito contributivo (utile al diritto e alla misura pensionistica) terranno anche conto dell'eventuale presenza di settimana di part time all'interno del periodo preso a riferimento per il calcolo (bi o quadriennale) senza che sia il datore di lavoro a doverne calcolare l'impatto. Così, in presenza di lavoratori a tempo pieno, la procedura accrediterà d'ufficio 52 settimane al di-

ritto pensionistico, riadeguando invece la misura e il diritto dell'accredito in caso di part time.

Tale novità non impatta sugli adempimenti a carico del datore di lavoro, che continuerà a popolare il flusso uniemens della posizione aziendale accesa per l'isopensione senza particolari novità: oltre alla media di calcolo della contribuzione, si replicherà in "Qualifica" il valore esposto in uniemens nell'ultimo mese di attività lavorativa.

Infine, per i dipendenti con pensione a decorrenza inframese (come i ferrovieri o i postali), si specificherà nel flusso il codice 5 nell'elemento "tipocazzazione", annotando la data di fine della percezione dell'isopensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni. L'Istituto recepisce le novità della legge di bilancio: erogazione a luglio

Quattordicesime più ricche

■ **Quattordicesima** più ricca per i **pensionati** che entro il 31 luglio 2017 avranno almeno 64 anni di età e un reddito fino a 9.786,86 euro; debutto della mensilità aggiuntiva per chi incassa da tale importo fino a 13.049,14. Con il messaggio 1366/2017 l'**Inps** ha recepito ufficialmente la novità introdotta dalla legge di bilancio 2017.

Per effetto della legge 232/2016, quest'anno cresceranno del 30% gli importi a vantaggio di chi già percepiva la quattordicesima, cioè chi ha redditi fino a 15 volte la pensione minima. I valori sono correlati agli anni di contribuzione che il pensionato ex lavoratore dipendente può vantare: fino a 15 si incassano 437 euro; oltre 15

e fino a 25 anni la somma sale a 546 euro; oltre 25 anni l'assegno è di 655 euro. Per chi ha svolto attività autonoma i requisiti contributivi sono più alti di 3 anni (quindi fino a 18...).

A parità di contribuzione gli importi sono più bassi (rispettivamente 336, 420 e 504 euro) se il reddito vantato dal pensionato è compreso tra 1,5 e 2 volte il minimo.

Oltre a ciò si deve tener presente che è prevista una clausola di salvaguardia per chi eccede di poco i limiti richiesti. Per esempio se si eccede il tetto di 1,5 volte il minimo, ma si percepisce meno di 9.786,86 euro, 437 euro, cioè 10.223,86 euro, la quattordicesima viene comunque pagata ma ridotta, in modo da non superare que-

st'ultimo limite.

L'assegno aggiuntivo viene riconosciuto d'ufficio e quindi non è necessario presentare domanda, salvo successiva verifica dei requisiti reddituali (quelli del 2016 o del 2017 se si tratta di una prima concessione). L'importo viene pagato con la rata di luglio, mail termine è posticipato a dicembre per chi matura il requisito anagrafico dal 1° agosto in poi.

L'aumento degli importi riguarda circa 2,125 milioni di pensionati, mentre 1,250 milioni riceveranno la quattordicesima per la prima volta quest'anno. Complessivamente la novità produce 800 milioni di euro di spesa aggiuntiva.

M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

viene estesa ad assegni e dottorandi di ricerca, finanziata con un aumento dello 0,5% dell'aliquota contributiva. Viene finanziato con un'aliquota contributiva dello 0,5% l'estensione agli iscritti alla gestione separata Inps della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata potranno fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Viene disciplinato anche il lavoro agile, non come una nuova tipologia contrattuale ma come una modalità esecutiva del rapporto di lavoro subordinato, stabilita con accordi tra le parti, che prevede l'utilizzo di strumenti tecnologici, eseguita in parte all'esterno dell'azienda. L'accordo scritto tra azienda e lavoratore dovrà disciplinare anche i tempi di riposo, il cosiddetto diritto alla disconnessione.

Negli ordini del giorno del relatore Sacconi si affronta la disciplina della salute e sicurezza nel lavoro agile, su cui il governo si è impegnato ad intervenire con circolari interpretative: «Vachiaro che nella valutazione dei rischi - afferma il relatore - lo smart working merita una considerazione specifica in sé a prescindere dal luogo in cui l'attività venga svolta e in conseguenza il lavoratore dovrà essere sottoposto ad un'adeguata sorveglianza sanitaria di tipo olistico. Gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno essere addebitati al titolo di colpa del datore di lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende & Territorio Le imprese siciliane che tra continuità e costante sviluppo propongono le migliori novità tecnologiche

La professionalità al servizio dell'innovazione

Passione ed esperienza pluriennale nella realizzazione di prodotti eterogenei e competitivi per i mercati



Gaetano Di Gregorio con i figli: Angelo, Fabio e Loredana

Fragranze di Sicilia

Profumi Zuma: antica passione nel segno della modernità

■ La **Profumi Zuma** nasce nel 1943 a Palermo. Grazie allo spirito imprenditoriale dei due soci fondatori Zurlò e Marinelli, da cui l'acronimo ZuMa, l'azienda si afferma nella produzione e nella commercializzazione della colonia Zagara che, racchiudendo nella sua fragranza l'essenza derivante dal fiore d'arancio, rappresenta ancora oggi l'emblematico profumo della Sicilia. La Profumi Zuma, fin dalla nascita ha vissuto una costante crescita. Nel 1969 Gaetano Di Gregorio, da tempo frontman dell'azienda, succede ai fondatori. Come in una bella favola, l'operaio rileva le quote aziendali e ne garantisce continuità e sviluppo. La Zuma si trasferisce ad Altofonte, piccolo centro in provincia di Palermo, dando vita ad una struttura sempre più efficiente e moderna. Accanto alla famosa Zagara, nel tempo si sono affiancate altre profumazioni, tutte realizzate nel rispetto della naturalezza dei prodotti: gelsomino, bergamotto, violetta,

limone, arancio. Recentemente la produzione si è arricchita della linea di saponi, rigorosamente vegetali, e di quella dei deo-profumi (deodoranti totalmente naturali, no gas, suddivisi in profumazioni maschili e femminili), che hanno ottenuto l'approvazione di un eterogeneo pubblico. La rete commerciale della Società si è così notevolmente estesa, facendo il suo ingresso nel mondo della grande distribuzione: i prodotti Zuma sono presenti in buona parte del mercato nazionale ed internazionale. Attualmente, Angelo, Fabio e Loredana Di Gregorio (figli di Gaetano) portano avanti l'azienda con la stessa passione ereditata dal padre, riuscendo a conciliare la tradizione con l'innovazione, conservando gelosamente gli ingredienti di una delle colonie più famose al mondo, nella consapevolezza di amministrare non solo un'importante realtà imprenditoriale ma anche di alimentare l'orgoglio e l'immagine della Sicilia migliore! ■

BESC Alluminio

Organizzazione e grande serietà

■ Serietà ed efficienza organizzativa sono i punti di forza di **BESC Alluminio** Concessionaria Ponzio, azienda di Paternò (Catania) specialista nella commercializzazione di sistemi in alluminio per l'architettura contemporanea. BESC è tra le aziende leader del settore per qualità dei prodotti, aggiornamento su tecniche e procedure, puntualità e affidabilità del servizio di assistenza pre e post vendita. Prestazioni impeccabili, design esclusivo con vasta gamma di finiture superficiali, prodotti come facciate, finestre, porte e sistemi frame less fanno del partner Ponzio un punto di riferimento capace di soddisfare le esigenze del progettista e del cliente. Investimenti in ricerca, tecnologia, innovazione e creatività producono risultati eccellenti e mantengono ottime posizioni di leadership nel mercato. Oltre alla sede di Paternò Besc è presente anche con un fornito magazzino a Messina, in modo da assicurare la copertura quotidiana in Sicilia orientale e Calabria, principali mercati di riferimento dell'azienda. Info: www.bescalluminio.it ■



Finestra modello "Ponzio"



Gianpaolo Lombardo, A.D.

Elevators SRL

Innovazione e comprovata esperienza

■ **Elevators s.r.l.** nasce nel 1993 dall'esperienza della famiglia Lombardo, operante nel settore ascensoristico fin dagli anni '70. L'azienda si è affermata nel mercato locale per la capacità di fornire risposte tecnologiche avanzate modellate in base ad ogni tipo di clientela, commercializzando ascensori come abili artigiani fatti su misura. Una tradizione in continua crescita che pone sempre al centro del proprio lavoro la sicurezza del cliente: questo il proposito dell'azienda, che vanta la gestione di un notevole parco impianti e che si configura come eccellenza nel trasporto verticale delle persone, annoverando tra le sue realizzazioni ogni tipologia di ascensore, montacarichi, piattaforma per disabili. La professionalità di Elevators è riuscita a stare al passo con le più moderne tecnologie, e grazie alla partnership col gruppo Neulift è diventata ancor più competitiva e presente sul territorio. Conquista e fidelizzazione dei clienti: questi gli obiettivi di un'azienda che spicca nel soddisfare le esigenze peculiari dei propri interlocutori, puntando ad ingrandirsi nel suo mercato principale di riferimento, che resta la Sicilia orientale. ■

Italspazio:

Il mondo delle Telecomunicazioni

■ La società **Italspazio**, attiva dal 2005, e la start up Antech Space hanno concluso il 2016 siglando un importante accordo con la Società Senegalese Origines al fine di distribuire Internet su tutto il territorio africano. La tecnologia satellitare integrerà quella terrestre consentendo di raggiungere una vasta copertura e la diffusione di progetti di telemedicina e telemedicina con la collaborazione delle Onlus. Italspazio si occuperà della messa a punto dei programmi e della fornitura dei servizi inerenti tale sistema, mentre la Antech Space fornirà le infrastrutture e l'hardware. L'accordo completa un percorso costellato di successi, come la realizzazione di un sistema di antenna per l'osservazione della Terra in Thailandia e la fornitura di un calibratore satellitare in Argentina. Italspazio è attualmente impegnata nella progettazione e sviluppo dei microsatelliti (Cubesat), e nei servizi correlati al loro utilizzo nel campo IOT (Internet Of Things). In quest'ottica ha intensificato le collaborazioni internazionali sottoscrivendo una Joint Venture con la Società ucraina Elmiz, leader del settore. ■



Antenna satellitare



Impianto di trattamento meccanico del rifiuto indifferenziato

Smaltimento dei rifiuti

Sicula Trasporti: etica e grande professionalità

■ La **Sicula Trasporti** è una realtà imprenditoriale che opera nel settore smaltimento rifiuti da oltre 50 anni, adeguando gli impianti alle normative con un'attenzione particolare alle tematiche ambientali. L'obiettivo è la fornitura di servizi attraverso un codice etico che porti avanti il valore della trasparenza nei riguardi del cittadino e delle autorità: Sicula Trasporti ci tiene a prevenire ogni eventuale situazione dannosa per l'ambiente e per la salute del personale. La Società, precorrendo sempre i tempi, ha realizzato impianti per il trattamento dei rifiuti con abbondante anticipo rispetto al resto della Sicilia: questioni affrontate di recente dalla Regione, sono state affrontate dalla Sicula Trasporti già nel 2009, l'anno in cui veniva messo in funzione un impianto meccanico di triturazione, vagliatura e selezione dei rifiuti indifferenziati, ancora oggi tra i più grandi e moderni d'I-

talia. Nel 2011 è stato invece inaugurato un impianto di biostabilizzazione della frazione organica, l'unico in Sicilia e tra i più grandi in Europa, in cui il materiale organico, proveniente dalla selezione meccanica, viene trattato per circa 20 giorni e trasformato in materiale inerte dal potenziale inquinante quasi inesistente. L'azienda si occupa anche del settore dei rifiuti differenziati: ha infatti messo a punto un impianto per il trattamento, la valorizzazione e la preparazione per l'invio alle industrie di recupero, delle frazioni di raccolta differenziata secca. La gestione di questi impianti, corretta e sicura, permette oggi di ricevere e trattare quasi il 50% dei rifiuti prodotti in Sicilia, nel rispetto della normativa europea. A completamento dei servizi di recupero delle frazioni differenziate è previsto un impianto moderno per il trattamento della frazione organica da raccolta diffe-

renziata, che trasformerà l'organico in compost e produrrà biometano da utilizzare per la trazione. La Società esegue inoltre, sempre nel rispetto ambientale, il recupero dei biogas prodotti dalle discariche per la cogenerazione di energia elettrica; ha realizzato pertanto un impianto di bonifica del biogas prodotto dalle discariche di Catania in località Grotte San Giorgio, attraverso la sua valorizzazione energetica, utilizzando quindi come combustibile in cogeneratori a biogas per la produzione di energia elettrica e termica. L'impianto fotovoltaico aziendale è entrato in funzione nel 2011 in regime di cessione totale, ed è destinato alla produzione di energia elettrica di utenza di media tensione in corrente alternata. Per la chiusura del ciclo integrato, Sicula Trasporti ha in programma la realizzazione di un impianto di trattamento termico di ultima generazione (al momento in fase di autorizzazione), progettato per trattare la frazione residuale quando si raggiungeranno livelli di raccolta differenziata pari al 65-70%. Per concludere, è bene precisare che il distretto che ospita i siti di destinazione finale dei rifiuti sorge in un'area con caratteristiche idonee allo scopo: specificità geologiche, come l'assenza di falde acquifere importanti, rendono la zona in questione adatta a garantire un elevato livello di sicurezza, che viene implementato dalle costantemente aggiornate metodologie impiegate per la costruzione dei bacini. Grande attenzione in ogni fase di lavoro, dunque, per un'azienda leader nel suo settore. ■

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Diritto penale. I criteri individuati della Cassazione per distinguere i livelli di responsabilità anche nelle concessionarie

Dipendenti pubblici al test reati

Determinante il riconoscimento (o meno) di poteri autorizzativi e deliberativi

Giovanni Negri
MILANO

Il pubblico ufficiale è dotato di poteri deliberativi, autoritativi e certificativi; l'incaricato di pubblico servizio non ha poteri nonostante l'attività sia comunque riferibile alla sfera pubblica. Dopo la trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni, i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio quando l'attività della società stessa è disciplinata da una normativa pubblicistica e ha finalità pubbliche, anche se vi punta con strumenti privatistici.

A puntualizzarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 15482 della sesta sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha annullato il verdetto di condanna dell'ex amministratore delegato di una società di gestione di tratti autostradali. Secondo l'accusa, che contestava il reato di corruzione, in cambio di somme di denaro, il manager avrebbe fa-

vorito alcune imprese per ottenere appalti e consulenza con la società di gestione. Le tangenti sarebbero state calcolate in percentuale sull'importo dei lavori delle consulenze affidate. Tra i motivi del ricorso aveva trovato posto anche la contestazione della qualifica pubblicistica che sia in primo grado sia in appello era stata riconosciuta all'amministratore delegato.

La sentenza si afferma sugli articoli 357 e 358 del Codice penale, chiarendo che le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sono collegate alle attività effettivamente svolte, «che possono definirsi come pubblica funzione amministrativa o come pubblico servizio non per il legame tra il soggetto e un ente pubblico, ma per la disciplina pubblicistica che regola l'attività, nonché per i contenuti giuridici pubblici che la connotano, che, per quanto riguarda il servizio pubblico sono quantitativamente inferiori rispetto a quelli della funzione pubblica), tali comunque da escludere dalla

categoria i soggetti che svolgono semplici mansioni d'ordine ovvero che prestino un'opera meramente materiale».

In particolare, con riferimento alla qualità di incaricato di pubblico servizio, l'articolo 358 del Codice penale attribuisce la qualifica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano un pubblico servizio, indipendentemente da un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione. Lo stesso articolo si preoccupa poi di fornire la definizione di pubblico servizio, da intendere come attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma senza i suoi poteri tipici.

La giurisprudenza, ricorda la Cassazione, ha provato nel tempo a individuare indicatori del carattere pubblicistico dell'attività svolta, mettendo al centro, di volta in volta, la soggezione a controlli pubblici, il perseguimento di finalità pubbliche, l'impiego di denaro pubblico. Esclude comunque la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione se-

MASSIMA

Le due categorie (pubblico ufficiale e incaricato di servizio pubblico, ndr) sono accomunate quindi, da una prospettiva funzionale-oggettiva, nel senso che entrambe postulano il criterio di delimitazione "esterna" imperniato sulla natura della disciplina pubblicistica dell'attività svolta. L'elemento che le differenzia è costituito dal fatto che il pubblico ufficiale è dotato di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi, mentre l'incaricato di pubblico servizio difetta di tali poteri, nonostante la sua attività sia comunque riferibile alla sfera pubblica; in altri termini, è la tipicità dei poteri elencati nell'articolo 357 del Codice penale che fonda la differenza.

Corte di cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 28 marzo 2017 n. 15482

condo il diritto pubblico. Va così riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio anche al dipendente di una società privata che esercita un servizio pubblico. Come pure ci sono state sentenze penali che hanno inserito nel perimetro dell'incaricato di servizio pubblico anche il dipendente di enti privatizzati, riconoscendo che la trasformazione in società per azioni non cancella le caratteristiche originarie dell'attività svolta.

Quanto al caso specifico, la Cassazione da una parte esclude, come invece avevano fatto i giudici di merito, la qualifica di pubblico ufficiale per l'amministratore delegato, visto che la società concessionaria non svolge una pubblica funzione, e, dall'altra, gli riconosce quella di incaricato di servizio pubblico visto che le condotte contestate si inseriscono proprio nell'ambito di quelle di affidamento di lavori a società esterne e rappresentano condotte esplicative del servizio pubblico prestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto dell'economia

Marchio inutilizzato: si «estingue» la Lambretta

Silvia Marzietti

È l'uso e non la notorietà, o la capacità distintiva, a mantenere in vita un marchio. Un principio contro il quale nulla può il potere evocativo della storica Lambretta, al centro di un serrato braccio di ferro tra l'impresa di proprietà statale Scooters of India Limited, titolare del marchio dal 2002 per aver acquisito il ramo d'azienda motoveicoli, dopo la chiusura degli stabilimenti Innocenti e l'olandese Brandconcern Bv, che nel 2007 ha depositato alcune domande di registrazione di un brevetto clone in cui compaiono lo stesso termine, accompagnato da varianti grafiche.

Dopo il nient della Corte di Giustizia europea, che poco più di un mese fa (sentenza del 16 febbraio 2017) ha respinto l'impugnazione per la decadenza del marchio, ieri l'azienda di Amsterdam ha incassato un punto a suo favore: la Corte di cassazione, sentenza 7970, ha infatti respinto il ricorso presentato dall'indiana Sil contro la sentenza della Corte di appello, che nel 2013 aveva dichiarato la estinzione del marchio per "non uso". Il marchio è decaduto nel 1988, quando, trascorsi ormai tre anni dalla fine delle importazioni del celebrescooter dall'India, è venuta meno la circolazione del brevetto. La fine delle importazioni dagli stabilimenti dell'Uttar Pradesh nel 1985 ha messo la pietra tombale su quello che le toghe definiscono "uso effettivo" del marchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reati finanziari. Via libera da 16 Paesi

Procura europea, «coop» rafforzata ma senza l'Italia

Beda Romano

BRUXELLES. Dal nostro corrispondente

Oltre metà dei paesi membri dell'Unione ha deciso ieri a Bruxelles di lanciarsi in una cooperazione rafforzata per creare l'attesa figura di procuratore europeo il cui compito sarà di perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Per ora, il governo Gentiloni ha preferito non aderire a questa iniziativa perché considera che il compromesso raggiunto tra i paesi membri non è sufficientemente ambizioso.

«Abbiamo compiuto un importante progresso - ha detto ieri in conferenza stampa il ministro della Giustizia maltese Owen Bonnici che ha presieduto una riunione ministeriale -. Poiché sul progetto della Commissione europea non è stato possibile trovare l'unanimità, un gruppo di paesi ha deciso di perseguire la cooperazione rafforzata».

Ora, l'obiettivo è di concludere il negoziato entro giugno, ben sapendo che sarà poi necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

Come detto dal ministro Bonnici, la decisione di perseguire la cooperazione rafforzata in questo ambito è giunta perché i paesi membri non sono riusciti a trovare un accordo all'unanimità. Riuniti all'inizio del mese, i capi di Stato e di governo avevano deciso di consentire la cooperazione rafforzata, che prevede un minimo di nove paesi. Secondo il dibattito di ieri tra i ministri della Giustizia, 16 paesi dovrebbero partecipare alla nuova iniziativa.

Tra questi, Francia, Germania e Spagna. «Il Lussemburgo ha preso la leadership del gruppo e ha dato ai paesi fino a venerdì per firmare la lettera di notifica in vista di una cooperazione rafforzata», ha detto ieri un funzionario del Consiglio. «Alcuni governi hanno avvertito che potrebbero non aver conclu-

so la loro procedura nazionale entro la fine della settimana, ma ci sarà comunque la possibilità di aderire anche successivamente».

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha detto di sperare che durante il prossimo negoziato vengano riaperti i punti che hanno indotto l'Italia a non aderire: gli strumenti, la struttura e la competenza. «La proposta che è stata avanzata, e che forse poteva giustificarsi nella ricerca dell'unanimità, diventa ridicola nel passaggio della cooperazione rafforzata» (si veda l'intervento del ministro sul Sole 24 Ore di ieri).

L'Italia è tra i paesi dove sono più frequenti i casi di frode ai danni del bilancio europeo nel quale viene riversata parte dell'imposta sul valore aggiunto.

«Prendiamo atto che l'ambizione è limitata - ha aggiunto il ministro Orlando in un punto stampa alla fine della riunione ministeriale di ieri qui a Bruxelles -. Però non possiamo neanche accettare che alla fine si faccia la cooperazione rafforzata sulla base del testo che in qualche modo si era costruito per tener conto di paesi che poi sono tirati fuori (...)». Avevo detto che la montagna avrebbe partorito un topolino, ma a questo punto è una formica».

I ministri dei Paesi che vogliono perseguire la cooperazione rafforzata hanno tendenzialmente approvato il testo di compromesso raggiunto nei mesi scorsi, ma alcuni di loro hanno presentato proposte di emendamento. «Sarà sempre possibile per un governo non contento del testo finale sfilarsi dalla cooperazione rafforzata», ha precisato il funzionario comunitario. Tra i nodi che hanno complicato il negoziato, il valore oltre il quale un caso sospetto è attribuito automaticamente al procuratore europeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia. Il ricorso alla procreazione assistita è, al pari dell'adulterio, un motivo per rifiutare la paternità del bambino

Eterologa nascosta, sì al disconoscimento

Patrizia Maciocchi
ROMA

Il ricorso all'inseminazione eterologa all'insaputa del marito è, al pari dell'adulterio, un valido motivo per l'azione di disconoscimento di paternità. La Corte di cassazione (sentenza 7965) accoglie il ricorso di un ex marito che affermava di non essere il padre del figlio nato nel '96 dall'unione con la ex moglie. Due le circostanze in base alle quali l'uomo aveva raggiunto la certezza di non essere il genitore del bambino.

Il ricorrente aveva fatto degli esami clinici, nell'aprile del 2008, perché aveva difficoltà ad avere un figlio con la nuova compagna, analisi dalle quali era emersa la

sua impotenza a generare. Nel giugno dello stesso anno l'ex moglie con una lettera lo aveva informato che il figlio era nato grazie a un imprecisato "aiuto di laboratorio". L'uomo "incrociando" i dati aveva intrapreso la via del disconoscimento. Basandosi su un contraddittorio tra i due ex il Tribunale aveva respinto la domanda e lo stesso aveva fatto la Corte d'appello, perché in primo grado

IL PUNTO

La legge 40 ha allargato le cause che consentono il ricorso al giudice neutralizzando il problema della tempestività dell'azione

la domanda del ricorrente aveva come presupposto la sua impotenza a generare, mentre nel secondo, l'aveva fondata su un motivo nuovo: l'inseminazione eterologa, assimilata all'adulterio, alla quale la moglie aveva fatto ricorso a sua insaputa. Per i giudici la richiesta era arrivata oltre l'anno, previsto dall'articolo 244, secondo comma del Codice civile.

La norma fissa il termine per l'azione di disconoscimento a un anno dalla nascita del bambino o, in caso di mancata conoscenza dell'impotenza a generare o dell'adulterio, dal giorno in cui i fatti sono diventati noti. I giudici di seconda istanza, in base ad una Ctù avevano verificato che l'impotenza del ricorrente non era tota-

le, come dimostrato anche un'inseminazione omologa, alla quale si era sottoposta la moglie nel '95, seguita da un aborto spontaneo. Da quella data dunque il ricorrente conosceva la sua condizione. La Corte d'appello aveva respinto anche la richiesta di prove ematologiche.

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, valorizza il dato del segreto sull'inseminazione. La disciplina contenuta nell'articolo 235 del Codice civile (ora abrogato e sostituito dall'articolo 244) sul disconoscimento di paternità, è, infatti, applicabile anche alla filiazione derivante dalla fecondazione artificiale. Il quadro normativo - che va interpretato secondo il principio del *favor veritatis* - in-

seguito alla legge 40/2004, si è arricchito di una nuova ipotesi di disconoscimento che si aggiunge alla scoperta dell'adulterio e dell'impotenza. Dal momento che le circostanze sono assimilabili, il termine di decadenza, vale anche nel caso della scoperta del metodo seguito dalla moglie per avere il figlio. Hanno sbagliato i giudici di merito a valutare la tempestività solo in relazione alla notizia dell'impotenza, senza considerare l'ulteriore fatto, rispetto al quale l'azione era certo tempestiva, del ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

È infondato anche il no al test genetico che, grazie all'elevatissimo grado di attendibilità, avrebbe consentito, come accadrà nel giudizio di rinvio, di accertare la sussistenza o meno della paternità biologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24ORE
BUSINESS SCHOOL
MILANO

Executive MBA

**MASTER
IN BUSINESS
ADMINISTRATION****ESPLORA IL MONDO, ORIENTA IL TUO FUTURO**

MANAGERIALITÀ E IMPRENDITORIALITÀ

Capacità di intuizione dei business, sviluppo di nuove idee e opportunità, capacità organizzative e decisionali, propensione al rischio e cambiamento

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Strategie per accedere ai mercati esteri, confronto con manager internazionali, focus su nuovi trend di business nei mercati emergenti

INNOVAZIONE E SVILUPPO DIGITALE

Organizzare e presidiare l'innovazione in azienda, digitalizzare e sviluppare nuovi modelli di business

PERSONAL & CAREER DEVELOPMENT

Orientamento alla crescita professionale, leadership e sviluppo del networking nazionale e internazionale

5ª EDIZIONE
Milano, dal 23 novembre 2017**Formula Part time Blended**

Aula, distance learning
& tutoring on line
18 mesi / 3 gg. al mese

SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO

- Project work personalizzati sulla propria realtà aziendale
- Visiting professor e manager internazionali
- Networking e Business Community
- Career Counselling

Servizio Clienti
tel. 02 (06) 3022.3906
executive24master@ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008



DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



GIUDICE DEL FALLIMENTO
La sede va all'estero
la competenza resta



L'istanza di fallimento presentata nei confronti di una società di capitali costituita in Italia che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo il manifestarsi della crisi d'impresa rientra nella giurisdizione del giudice italiano se il trasferimento di sede non sia stato seguito dal trasferimento effettivo dell'attività imprenditoriale. Il trasferimento di sede è un atto meramente formale. Corte di cassazione, Prima sezione civile, sentenza 7 marzo 2017, n. 5677

CONCURRENZA SLEALE

Il vantaggio porta all'illecito civile

Non si esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale nel caso in cui l'atto sia posto in essere da chi si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l'attività sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo. È insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all'imprenditore concorrente, ma è sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra autore dell'atto e imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può integrare un illecito ex articolo 2043 Codice civile, non anche un atto di concorrenza sleale. Corte di cassazione, Prima sezione civile, sentenza 23 marzo 2017, n. 7476

A CURA DELLA REDAZIONE
PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Massime notai Firenze. Nelle società di capitali la designazione dell'amministratore può avvenire anche all'avvio

Nomina dell'ad nell'atto costitutivo

Ma occorre la partecipazione dell'intero cda e del collegio sindacale

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

■ Alla nomina dell'**amministratore delegato** delle società di capitali si può giungere con due modalità: o mediante un'**apposita deliberazione** del consiglio di amministrazione oppure, già in sede di **atto costitutivo** della società, mediante una nomina diretta da parte dei soci. In quest'ultimo caso però occorre che: ■ tutti coloro che sono nominati componenti del consiglio di amministrazione partecipino all'atto costitutivo, abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all'unanimità; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all'atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro; ■ nel caso in cui, in sede di atto costitutivo, sia nominato anche il collegio sindacale (come è necessario che accada quando si costituisce una Spa), tutti i membri dell'organo di controllo partecipino all'atto costitutivo e abbiano accettato la carica; oppure,

in alternativa, seppur non partecipanti all'atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di presa d'atto della scelta dei soci in ordine alla nomina di uno o più amministratori delegati.

È quanto affermato in una massima recentemente divulgata dal Consiglio notarile di Firenze.

Secondo questo orientamento, non si rivengono ragioni per vietare la nomina degli amministratori delegati già in sede di atto costitutivo. Vero è che prima dell'iscrizione della società nel Registro delle imprese non vi è ancora la personalità giuridica della società, e quindi, a rigore, non vi sono nemmeno organi sociali in grado di assumere deliberazioni. Tuttavia, se risulta giuridicamente improprio, nella fase anteriore all'iscrizione della società nel Registro delle imprese, riferirsi collettivamente a coloro che sono nominati quali componenti degli organi sociali, ciò peraltro non significa che non abbia alcun valore una loro individuale manifestazione di volontà (assunta unanime-

mente), sul tema dell'organizzazione interna della società.

Infatti, in attesa dell'iscrizione della società nel Registro delle imprese, l'accordo sulla nomina dei delegati, se assunto da tutti i membri del neo nominato consiglio di amministrazione che abbiano già accettato il loro ufficio, ha valenza di patto contrattuale destinato a produrre effetti dopo l'iscrizione della società nel Registro delle imprese.

Cosicché le deleghe conferite in sede di atto costitutivo sono valide, salvo manifestare la loro efficacia soltanto dopo l'iscrizione della società, senza necessità di una loro successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione.

È chiaro, tuttavia, che la nomina degli amministratori delegati presuppone l'accettazione della carica da parte dei soggetti che conferiscono la delega, dato che il codice riserva a questi ultimi la designazione: ecco, quindi, che nell'atto costitutivo, prima della designazione degli amministratori delegati, è necessario che i soggetti investiti dell'amministrazione della società abbiano accettato l'incarico.



TRIBUNALE DI GENOVA

La revisione auto finta è falso in atto pubblico

di **Selene Pascasi**

Rispondono di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso in atto pubblico i dipendenti del ministero dei Trasporti, ufficio Motorizzazione civile, che ricevano denaro per una falsa attestazione di avvenuta revisione di un veicolo mai sottoposto a prove o a controlli. Lo afferma il Tribunale di Genova.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

In sostanza, pertanto, nell'atto costitutivo, dopo l'indicazione degli amministratori, dovrà esservi la menzione della accettazione della carica da parte loro e, in un momento logicamente successivo, la nomina, sempre da parte di costoro, dei delegati.

Ammessa la legittimità della nomina dei delegati già in sede di atto costitutivo occorre infine domandarsi se sia imprescindibile la loro presenza alla stipula dell'atto costitutivo medesimo. La risposta è negativa: com'è noto agli operatori, è assai frequente che in sede di atto costitutivo, gli amministratori nominati non siano presenti, ma manifestino in via separata il loro consenso all'incarico da ricoprire.

Non si vede per quale motivo questa modalità non possa essere replicata nel caso di specie: la particolarità sta nel fatto che nell'ipotesi in esame, i soggetti individuati come futuri amministratori non solo devono esprimere la propria volontà ad accettare l'incarico, ma anche sottoscrivere una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Competenza. Non serve un'ulteriore decisione

Srl, soci «sovrani» nelle deliberazioni sulla gestione

■ Qualora i **soci** della Srl adottino una decisione sulla **gestione della società**, sia perché l'adozione di tale decisione sia voluta dai soci stessi (con il quorum di un terzo del **capitale sociale** o l'aliquota di capitale inferiore al terzo che sia prevista in **statuto**), sia perché la competenza decisionale dei soci in materia derivi dallo **statuto della società**: a) non occorre un'ulteriore deliberazione dell'organo amministrativo sulla materia decisa dai soci; b) i soci possono delegare uno qualsiasi degli amministratori a dare attuazione alla loro decisione; c) se, per dare attuazione alla decisione assunta dai soci, occorre operare in rappresentanza della società, ad agire deve essere un amministratore che, per legge o per statuto, abbia la rappresentanza della società, ma, probabilmente, i soci possono in tal caso investire della rappresentanza della società uno qualsiasi degli amministratori.

normalmente, del presidente del consiglio di amministrazione; tuttavia, si deve ritenere che nella Srl, in presenza di una clausola statutaria che consenta la nomina di amministratori delegati, i soci possono anche incaricare, per l'esecuzione della deliberazione da essi assunta, uno qualsiasi degli amministratori, cui attribuire l'incarico di dare attuazione alla decisione dei soci.

È quindi possibile che la decisione dei soci in materia di gestione della società deleghi un componente del consiglio di amministrazione (diverso dal rappresentante legale) al-

I CRITERI

Serve il quorum di un terzo del capitale sociale o che la competenza decisionale derivi dallo statuto

la sua attuazione.

Infine, qualora l'attuazione della decisione dei soci comporti che la Srl debba essere rappresentata verso i terzi, il potere di agire in nome e per conto della società spetta all'amministratore cui la legge o lo statuto attribuiscono la rappresentanza della società. Tuttavia, secondo i notai fiorentini, appare esservi spazio per ritenere che la decisione dei soci nell'ambito della gestione sociale possa individuare per la sua esecuzione anche un amministratore non già dotato, per legge o statuto, di rappresentanza legale.

L'esercizio del potere gestorio da parte dei soci potrebbe, infatti, legittimare l'attribuzione agli stessi dell'ulteriore prerogativa di individuare senza particolari limitazioni anche l'amministratore cui attribuire la rappresentanza della società per l'esecuzione della decisione dei soci stessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concordato. Quando la proposta prevede l'aumento di capitale, la delibera diversa dell'assemblea non va omologata dal notaio

Amministratore giudiziario «pigliatutto»

■ Qualora la proposta di **concordato preventivo** preveda l'aumento del capitale della società debitrice, può essere nominato un **amministratore giudiziario**, il quale (ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della Legge fallimentare): ■ convoca l'assemblea, in sostituzione dell'organo amministrativo, qualora non si faccia luogo alla convocazione dei soci per l'adozione della deliberazione di aumento del capitale sociale prevista dalla proposta di concordato omologato; ■ adotta la deliberazione di aumento del capitale sociale, in sostituzione dei soci, qualora sia stata bensì convocata l'assemblea

per l'adozione della deliberazione prevista dalla proposta di concordato, ma l'assemblea non abbia deliberato in senso conforme a quanto previsto in detta proposta.

L'articolo 185 della Legge fallimentare dispone infatti che, se il debitore non esegue o ritarda l'esecuzione del piano di concordato preventivo, il tribunale può nominare un commissario *ad acta* e, se il debitore è una società, può revocare l'organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato, ivi in-

cluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, il potere di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare l'aumento del capitale sociale e l'esercizio del voto in tale assemblea.

Questa norma assolve alla funzione di assicurare, nell'interesse dei creditori sociali, l'attuazione del piano di concordato preventivo approvato dai creditori medesimi e omologato dal Tribunale, a fronte di atteggiamenti non collaborativi, se non apertamente ostili, degli organi sociali o dei soci della società debitrice.

Un orientamento recentemente assunto dal Consiglio notarile

di Firenze ha preso in esame le varie situazioni che possono concretamente presentarsi.

Anzitutto, se l'**assemblea** (che dovrebbe essere convocata per l'aumento del capitale sociale) venga invece convocata per l'adozione di una deliberazione diversa dall'aumento di capitale (e apparentemente non incoerente con l'aumento: si pensi a una delibera di trasferimento della sede sociale), alla relativa deliberazione non dovrebbe essere concessa l'omologazione da parte del notaio verbalizzante, in quanto essa potrebbe "complicare" e rendere meno appetibile l'aumento di capitale programmato nel piano

concordatario. La concessione dell'omologazione deve altresì essere negata:

- nel caso di assemblea convocata con un ordine del giorno del tutto incoerente o contraddittorio (ad esempio: la riduzione del capitale) con la necessità di aumento del capitale prospettata nel piano concordatario;
- nel caso di assemblea convocata per deliberare una proposta di aumento di capitale di forme da quella risultante dal piano concordatario; e, infine:
- nel caso di assemblea bensì convocata per deliberare una proposta di aumento di capitale coerente con il piano concordatario, cui segue però una delibera dei soci di forme da quella proposta e, quindi, in violazione del piano stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SMARTFISCO24

SCEGLI DI DARE PIÙ COLORE AL TUO LAVORO.

NASCE LA PIATTAFORMA DIGITALE PERSONALIZZABILE.

SmartFisco24 accompagna il tuo lavoro di ogni giorno attraverso contenuti su misura e approfondimenti. Scegli i tuoi argomenti preferiti, le scadenze da tenere d'occhio in homepage, decidi le tematiche e l'orario in cui ricevere la tua newsletter. Scegli il nostro sistema intelligente e trova subito le risposte alle tue esigenze, grazie all'innovativo motore di ricerca che ti permette di andare sempre a colpo sicuro. Con SmartFisco24 sei tu a scegliere, sempre.



Il Sole **24 ORE**

www.smartfisco24.com

MI PIACE SAPERE CHE PER IL MIO CASINÒ IL GIOCO È UNA COSA SERIA

Vittorio De Santis
Scelgo da sempre questo Casinò
perché voglio affidabilità
e discrezione

**QUALITÀ, TRASPARENZA E ATTENZIONE AL GIOCATORE
TI ASPETTANO AL CASINÒ CAMPIONE D'ITALIA**



**CASINÒ
CAMPIONE D'ITALIA**
THE NEXT FUN



CONSULTA LE PERCENTUALI DI RACCOLTA RESTITUITE IN VINCITA
SUI SITI WWW.CASINOCAMPIONE.IT E WWW.AAMS.IT